Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 21 settembre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 223-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo al decreto-legge 22 luglio 1985, n. 356, non convertito in legge per decorrenza del termine

Il decreto-legge 22 luglio 1985, n. 356, recante: « Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno e misure in materia previdenziale, di tesoreria centrale e di sanatoria edilizia » non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 22 luglio 1985.

(5162)

DECRETO-LEGGE 20 *settembre* 1985, *n.* **477.**

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, nonché misure in materia previdenziale, di tesoreria e di sanatoria edilizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, nonché di adottare misure in materia previdenziale, di tesoreria e di sanatoria edilizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dei lavori pubblici e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, i termini per sgravi contributivi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 155, sono differiti al 30 novembre 1985, fatta eccezione del termine relativo al contributo dello Stato di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° giugno 1985 e fermo restando il termine di cui al comma 1, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, primo, secondo e terzo comma, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, si applicano nelle seguenti misure:

a) per il personale maschile: 2,28 punti;

b) per il personale femminile: 6,30 punti;

c) per tutti i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, primo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, ulteriori 5,24 punti;

d) per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, lo sgravio aggiuntivo di 2,54 punti.

3. A decorrere dal 1° giugno 1985 la riduzione contributiva di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *b*), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, è fissata in 1,40 punti.

4. A decorrere dal 1° giugno 1985 la riduzione contributiva di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applica nella misura del 17,50 per cento.

5. A decorrere dal 1° giugno 1985 le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano nelle seguenti misure:

a) per il personale maschile: 2,28 punti;

b) per il personale femminile: 6,30 punti.

6. Ai fini del riconoscimento degli sgravi di cui al precedente comma 5 si applicano, anche per l'anno 1985, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 21, 22 e 23, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638. Il decreto di cui al comma 24 del predetto articolo è emanato entro il 31 gennaio 1986.

7. Nel caso in cui non siano stati dedotti gli sgravi relativi ai contributi dovuti per il mese di giugno ovvero siano stati dedotti secondo le norme vigenti sino al 31 maggio 1985, i datori di lavoro provvederanno ai relativi conguagli non oltre la data di scadenza stabilita per il versamento dei contributi dovuti per il periodo di paga in corso al 1° ottobre 1985.

8. Gli sgravi di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

9. I benefici di cui al presente articolo non si applicano per i lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali o per i quali siano stati denunciati orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti, limitatamente al periodo di omissione o di inesattezza della denuncia.

10. Per l'anno 1985 il termine per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, e per la consegna ai lavoratori della copia della denuncia predetta, fissato al 30 giugno di ciascun anno dall'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è differito al 30 novembre 1985.

11. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in lire 3.500 miliardi per l'anno 1985, in lire 1.500 miliardi per l'anno 1987 e in lire 750 miliardi per il periodo 1988-96, si provvede, quanto a lire 3.500 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia », quanto a lire 1.500 miliardi per l'anno 1987 ed a lire 750 miliardi per il periodo 1988-96 all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per l'anno 1987 e per gli anni successivi dell'accantonamento « Interventi straordinari nel Mezzogiorno », iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno 1985.

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. A decorrere dai periodi contributivi in scadenza nel mese di entrata in vigore del presente decreto i soggetti che non provvedano al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali entro il termine stabilito, o vi provvedano in misura inferiore, sono tenuti al versamento di una somma aggiuntiva pari all'importo non versato, ferme restando le ulteriori sanzioni civili, amministrative e penali.

2. Qualora il pagamento dei contributi e dei premi di cui al comma precedente venga effettuato nei trenta giorni successivi al termine stabilito, la somma aggiuntiva è ridotta del cinquanta per cento.

3. La maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, è elevata da cinque a dieci punti.

4. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano altresì ai soggetti che entro il 20 ottobre 1985 non abbiano provveduto al versamento dei contributi e dei premi e dei relativi oneri accessori dovuti a tutto il 20 luglio 1985 e per i quali non siano state già accordate rateazioni.

5. Le rateazioni superiori ai dodici mesi vengono accordate con provvedimento motivato da comunicarsi entro trenta giorni ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

6. Non sono ammesse rateazioni superiori ai quarantotto mesi.

7. Per la riscossione dei contributi e dei premi e dei relativi oneri accessori dovuti per le forme obbligatorie di previdenza e di assistenza si applicano le disposizioni del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 3.

1. Gli importi non erogati alla data di entrata in vigore del presente decreto relativi a mutui già in corso di ammortamento, concessi dagli istituti di credito speciale o dalle sezioni opere pubbliche degli istituti di credito agli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, devono essere versati nei conti correnti presso la tesoreria centrale o nelle contabilità speciali presso le sezioni provinciali della tesoreria dello Stato intestate agli enti stessi.

2. Il versamento deve essere effettuato direttamente dagli istituti di credito speciali o dalle sezioni opere pubbliche degli istituti di credito in sei rate di ammontare pari ad un sesto degli importi di cui al comma 1 e al netto dei prelievi nel frattempo intervenuti, alle scadenze del 20 agosto, 20 settembre e 20 dicembre 1985 e 20 febbraio, 20 maggio e 20 agosto 1986.

3. Sulle somme non versate alle predette scadenze è dovuto da parte delle istituzioni creditizie di cui al precedente comma 2 un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti.

4. Gli interessi compensativi contrattualmente dovuti dagli enti creditizi ai comuni e alle province in dipendenza dei mutui contratti, con esclusione di quelli già in ammortamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere versati, a cura degli enti creditizi medesimi, all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 4.

1. Se il termine stabilito dall'articolo 1 del decreto ministeriale 24 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 14 luglio 1984, cade in giorno non lavorativo, le somme, relative ai versamenti dovuti entro tale termine, affluite in esattoria nel primo giorno lavorativo successivo e quelle per le quali in tale giorno è pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti po-

stali, devono essere versate, in deroga al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, entro il giorno 25 dello stesso mese cumulativamente alle somme riscosse nella decade precedente.

2. Le somme riscosse, a titolo di imposte erariali, dalle aziende di credito, anche in qualità di esattori, escluse quelle introitate con le modalità di cui al successivo comma 4, devono essere versate presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato esclusivamente in contanti o con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Restano ferme le altre modalità nonché i termini previsti dalle norme vigenti.

3. Le aziende di credito non aventi sede nel capoluogo di provincia, sempre nei termini previsti dalle norme vigenti, devono effettuare i versamenti di cui al precedente comma 2 tramite corrispondenti bancari coesistenti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti.

4. Le somme riscosse dalle aziende di credito, anche in qualità di esattori, mediante accreditamento in conto corrente postale intestato alle aziende medesime, devono essere versate esclusivamente tramite postagiro nel conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

Art. 5.

Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1985, n. 427, è sostituito dal seguente:

« 4. Le ragionerie provinciali dello Stato cessano di svolgere per conto delle intendenze di finanza i servizi contabili di cui al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, a far data dal 1° gennaio 1987 ».

Art. 6.

All'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, riguardante la sanatoria delle opere edilizie abusive, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1 le parole « ad un terzo » sono sostituite con le seguenti: « alla metà »;

al comma 6 le parole « un terzo » sono sostituite con le seguenti: « un quarto ».

Art. 7.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 luglio 1985, n. 356.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1985
Atti di Governo, registro n. 55, *foglio n.* 39

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 6 settembre 1985.

Modificazioni al decreto ministeriale 7 gennaio 1983 concernente disposizioni per il controllo sull'effettiva trasformazione in succhi ed in olii essenziali delle arance e dei limoni.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regolamento CEE n. 2601/69 del Consiglio del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 987/84 del Consiglio del 31 marzo 1984;

Visto il regolamento CEE n. 208/70 della commissione del 4 febbraio 1970, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 272/85 della commissione del 31 gennaio 1985;

Visto il regolamento CEE n. 1035/77 del Consiglio del 17 maggio 1977 che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 3487/80 del Consiglio del 22 dicembre 1980;

Visto il regolamento CEE n. 1045/77 della commissione del 18 maggio 1977 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 3482/80 della commissione del 30 dicembre 1980;

Visto l'accordo interprofessionale 8 marzo 1985 per la campagna 1985/86 per gli agrumi destinati alla trasformazione industriale;

Considerata la necessità di adottare disposizioni interne per il controllo sulla effettiva trasformazione in succhi ed in olii essenziali delle arance e dei limoni contrattati ai sensi dei precedenti regolamenti CEE;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

CAPO PRIMO

Art. 1.

Norme generali

Per le azioni intraprese nel quadro delle norme previste dai regolamenti CEE:

- n. 2601/69 del Consiglio del 18 dicembre 1969 e n. 208/70 della commissione del 4 febbraio 1970, favorenti il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance;

- n. 1035/77 del Consiglio del 17 maggio 1977 e numero 1045/77 della commissione del 18 maggio 1977, prevedenti misure particolari intese ad incoraggiare la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni,

e per il rispetto delle condizioni volute dagli stessi regolamenti, le industrie aventi causa, ai fini del conseguimento della compensazione finanziaria relativa, dovranno possedere i requisiti minimi di cui al successivo art. 2 ed uniformarsi ai comportamenti posti dal presente decreto.

Art. 2.

Caratteristiche minime dello stabilimento di trasformazione

Ferma l'applicabilità degli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, si intende per industria, così come richiamata al precedente articolo, una impresa che gestisce ai fini economici e sotto la propria responsabilità una o più fabbriche dotate:

- di impianti per la trasformazione di arance ovvero di limoni con locali, estrattori e pastorizzatori idonei alla produzione industriale di succhi e/o di olii essenziali;

- bilico, possibilmente automatico;

- silos per la conservazione degli agrumi, idonei alla piombatura;

- magazzini ed attrezzature idonee per la conservazione dei prodotti trasformati;

- struttura finanziaria tale da costituire l'affidamento di un pagamento del prodotto agricolo nei tempi e nei modi previsti dalla disciplina comunitaria;

- strutture contabili amministrative, tra l'altro, per rispondere alle esigenze di controllo sul prodotto fresco contrattato ed entrato in azienda e, in riscontro, sul prodotto trasformato.

Tuttavia, le industrie che, per motivazioni commerciali, consegnino il succo prodotto immediatamente ad altre industrie di seconda lavorazione, possono essere sottratte all'obbligo della pastorizzazione del prodotto.

Art. 3.

Gli enti, ovvero gli organismi chiamati alle operazioni di controllo, effettueranno tali operazioni sia per la trasformazione delle arance sia per quella dei limoni, diversificandole secondo le norme dei regolamenti CEE relativi, citati nelle premesse e quelle successive del presente decreto.

CAPO SECONDO

Art. 4.

Natura dei controlli ed organismi chiamati ad esercitarli

In applicazione dei regolamenti CEE:

- n. 2601/69 del Consiglio del 19 dicembre 1969;

- n. 1035/77 del Consiglio del 17 maggio 1977,

gli organismi chiamati ad esercitare i controlli già previsti dalla normativa comunitaria di attuazione:

- n. 208/70 della commissione del 4 febbraio 1970;

- n. 1045/77 della commissione del 18 maggio 1977,

ed alle successive norme del presente decreto sono:

A) le regioni o enti pubblici da esse designati per:

- la verifica dei requisiti minimi delle industrie di trasformazione, posti al precedente art. 2;

- i controlli dei prezzi minimi di cui al successivo punto *C*) da corrispondere, da parte delle industrie di trasformazione, ai produttori agricoli nelle regioni in cui non operano e non dovessero successivamente operare, associazioni riconosciute di produttori;

- la verifica delle quantità contrattate in relazione al primo trattino dell'ultimo comma del successivo art. 6 e alle quantità conferite all'industria, nonché quella relativa ai tempi utili di contrattazione, ivi compresi quelli delle clausole aggiuntive così come specificamente segnato all'art. 3 del regolamento CEE n. 208/77 ed all'art. 1 del regolamento CEE n. 1045/77;

nonché per:

- la verifica dell'avvenuta trasformazione o meno delle quantità di prodotto fresco oggetto di contratto di trasformazione entrato in azienda, al netto degli eventuali scarti;

la verifica del peso del prodotto consegnato in esecuzione dei contratti di trasformazione.

Le verifiche di cui al quarto e quinto trattino devono esercitarsi con la presenza continuata e fisica di componenti del gruppo di accertamento nominato ai sensi del successivo art. 8;

B) l'Istituto nazionale per il commercio estero - ICE, ovvero le regioni, per:

- la determinazione della classe minima alla quale appartengono i prodotti consegnati in esecuzione dei contratti di trasformazione se trattasi di arance, così come voluto dall'art. 6 del regolamento CEE n. 208/70 della commissione del 4 febbraio 1970;

- la verifica della conformità ai requisiti di qualità, se trattasi di limoni, così come prescritto dall'art. 3 del regolamento CEE n. 1045/77 della commissione del 18 maggio 1977;

C) le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, indicate nell'allegato 1 appresso denominate « associazioni di produttori » per:

- il controllo dei prezzi minimi da pagare ai produttori agricoli previsti nei loro diversi livelli dai regolamenti CEE n. 3370/84 della commissione del 30 novembre 1984 e n. 1485/84 della commissione del 25 maggio 1984;

- il controllo dei prezzi minimi da pagare ai propri associati, previsti dai regolamenti comunitari testè citati agli stessi livelli, per le vendite effettuate ai sensi del secondo e terzo trattino dell'art. 13 del regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972 e successive modifiche;

D) le unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli legalmente costituite e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

- Unione nazionale delle associazioni di produttori ortofrutticoli - UNAPRO;

- Unione italiana delle associazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari - UIAPOA;

- Unione nazionale delle associazioni tra produttori ortofrutticoli ed agrumari - UNAPOA,

di seguito, per brevità, denominate « unioni », per i controlli dei prezzi minimi, specificati al precedente punto *C*) del presente articolo, da corrispondere, da parte delle industrie di trasformazione, ai produttori agricoli qualora le proprie associazioni commercializzino direttamente i prodotti dei propri soci e che abbiano stipulato contratti con l'industria di trasformazione;

E) le associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione (Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari vegetali - ANICAV, Associazione italiana industriali prodotti alimentari - AIIPA, Associazione italiana trasformatori prodotti agricoli - ASSITRAPA) per il controllo della rispondenza tra entità della produzione conseguita e prodotto fresco impiegato secondo parametri di cui al successivo art. 19 del presente decreto;

F) le associazioni di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo, legalmente riconosciute, per il controllo della rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata nelle imprese cooperative di produzione e trasformazione, secondo parametri di cui al successivo art. 19 del presente decreto.

Art. 5.

Attribuzione di qualifica di pubblico ufficiale

Le associazioni di produttori agricoli e le unioni, chiamate all'esercizio dei controlli indicati all'art. 4, punti *C*) e *D*) in ragione di interessi socio-economici, estenderanno le proprie valutazioni per gli accertamenti rispettivi di cui al successivo art. 12 su ogni fatto ed accadimento di cui dovessero venire a conoscenza.

A tal fine il presidente dell'associazione di produttori agricoli ed i funzionari dallo stesso delegati il presidente dell'unione ed i funzionari dallo stesso delegati, assumeranno, nell'attività di controllo e certificazione, la qualifica di pubblico ufficiale in quanto conseguibile dalla rilevanza giuridica del presente decreto.

CAPO TERZO

Art. 6.

Contratti di trasformazione

I contratti sui quali è basato il regime di aiuto, in appresso denominati « contratti di trasformazione », devono essere conclusi con le modalità e nei tempi previsti:

- nell'art. 2 del regolamento CEE n. 2601/69 del Consiglio del 18 dicembre 1969 e nell'art. 3 del regolamento CEE n. 208/70 della commissione del 4 febbraio 1970, se trattasi di arance;

- nell'art. 1, punto 2, del regolamento CEE n. 1035/77 del Consiglio del 17 maggio 1977 e nell'art. 1 del regolamento CEE n. 1045/77 della commissione del 18 maggio 1977, se trattasi di limoni.

Tuttavia, le parti firmatarie dell'accordo 8 marzo 1985 citato in normativa, che ad ogni buon fine viene pubblicato in allegato 2 al presente decreto, provvederanno a notificare ai propri associati ovvero alle proprie associate i termini utili per la contrattazione liberamente fissati nello stesso accordo e a disporre il rispetto assoluto di tali termini.

I contratti di trasformazione devono altresì indicare:

- l'ubicazione e le superfici investite ad agrumeti distinte per specie e relativi dati catastali ovvero altri elementi idonei ad individuare le superfici stesse, se trattasi di persona fisica; elenco dei soci con a fianco le specificazioni delle superfici agrumetate e relativi

dati catastali ovvero altri elementi idonei ad individuare le superfici stesse, se trattasi di persona giuridica e devono essere redatti conformemente al modello allegato 8;

- l'associazione di produttori, scelta dai produttori agricoli interessati nell'elenco allegato 1, siano essi associati o meno, salvo il caso che trattisi di contratto di trasformazione stipulato direttamente da associazioni di produttori agricoli. In questo ultimo caso i contratti dovranno indicare l'unione tra le tre attualmente esistenti e richiamate al punto *D*) del precedente art. 4 scelta dalle associazioni di produttori.

Art. 7.

Disposizioni per i trasformatori siano essi singoli che associati

Al fine di consentire alle regioni i controlli posti al secondo, terzo, quarto e quinto trattino sub *A*) del precedente art. 4 nonché alle associazioni di produttori ovvero alle unioni indicate nel precedente art. 4 un efficace controllo sul rispetto dei prezzi minimi previsti dai regolamenti CEE numeri 3370/84 e 1485/84 della commissione rispettivamente del 30 novembre 1984 e del 25 maggio 1984, i trasformatori siano essi singoli che associati dovranno trasmettere, secondo i casi, agli enti regionali competenti per territorio, alle predette associazioni ed alle unioni:

- un esemplare di ciascun contratto di trasformazione, ovvero impegno di conferimento, e le eventuali clausole aggiuntive, intervenuto tra il trasformatore ed il produttore singolo od associato, immediatamente dopo la sua conclusione e prima della sua data di decorrenza;

- un esemplare dell'atto con il quale, in riferimento al contratto base, ovvero all'impegno di conferimento base, si siano stipulate « clausole aggiuntive »;

- copia della bolletta di consegna con esposizione analitica in peso, in destinazione, in qualità ed in varietà, ove sia necessario, del prodotto ad esso consegnato;

- l'elenco dei pagamenti effettuati sia in fase di acconto sia in fase di conguaglio, specificando i destinatari dei pagamenti stessi, gli importi, le quantità, la qualità e la varietà del prodotto acquistato.

Art. 8.

Gruppi di accertamento

Le regioni assicurano l'esercizio delle verifiche ad esse demandate ai sensi dell'art. 4, punto *A*), quarto e quinto trattino, eventualmente punto *B*), primo e secondo trattino, del presente decreto. A tal fine promuovono la costituzione di gruppi di accertamento di cui fanno parte funzionari, non necessariamente della carriera direttiva, designati fra quelli delle regioni, dell'ente regionale di sviluppo in agricoltura e degli altri enti vigilati dalla regione medesima. Di ciascun gruppo fa parte un funzionario professionale dell'Istituto nazionale per il commercio estero - ICE, ovvero un funzionario professionale della regione nei casi in cui non sia possibile la presenza di quello dell'ICE, per i compiti assegnati ai sensi dell'art. 4, punto *B*), del presente decreto.

Alle operazioni del gruppo di accertamento partecipa un militare della Guardia di finanza che presta la collaborazione necessaria per l'effettuazione delle verifiche.

Art. 9.

Disposizioni per i trasformatori siano essi singoli che associati

Un esemplare dei contratti di trasformazione ovvero degli impegni di conferimento ed eventualmente delle relative clausole aggiuntive, dopo la loro conclusione e prima della loro decorrenza, siano essi stipulati ai sensi e per gli effetti del regolamento CEE n. 2601/69 del Consiglio del 18 dicembre 1969, siano essi stipulati ai sensi e per gli effetti del regolamento CEE n. 1035/77 del Consiglio del 17 maggio 1977, deve essere trasmesso, a cura del trasformatore, altresì all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA.

Art. 10.

Disposizioni per i trasformatori siano essi singoli che associati

Un esemplare del contratto di trasformazione ovvero dell'impegno di conferimento citato al primo trattino del precedente art. 7, un esemplare dell'atto di cui al secondo trattino nonché copia della bolletta di consegna di cui al terzo trattino dello stesso articolo, deve comunque essere sempre trasmesso, ovvero consegnato a cura del trasformatore, all'ufficio provinciale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, salvo la non partecipazione dell'istituto stesso ai gruppi di accertamento di cui al precedente art. 8, alla propria associazione nazionale di categoria di cui alle lettere *E*) ed *F*) del precedente art. 4 ed allo stesso produttore singolo od associato in quanto parte contraente.

Alle associazioni industriali di categoria ed alle associazioni di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo dovranno altresì essere trasmesse le risultanze dei libri di carico e scarico, di cui al successivo art. 16 vidimato dalla regione.

La mancata consegna della copia della bolletta di cui al successivo art. 17, dell'esemplare del contratto di trasformazione e dell'esemplare della stipula delle clausole aggiuntive agli enti e persone indicate nel presente articolo e nel precedente art. 7, da chiunque rilevata e denunciata, determinerà la sospensione dell'aiuto comunitario.

Nel caso che il trasformatore, sia esso persona fisica o persona giuridica, non aderisca a nessuna delle associazioni nazionali di categoria indicate ai punti *E*) e *F*) del precedente art. 4, avrà cura di inoltrare la documentazione citata a quella da lui scelta, possibilmente la più rappresentativa rispetto al proprio territorio ed alla propria natura giuridica.

Lo stesso comportamento viene posto a carico dei trasformatori associati.

Art. 11.

Programmi e tempi di nomina dei gruppi di accertamento

Per una efficace articolazione dei controlli prescritti al terzo e quarto trattino sub *A*) del precedente art. 4, le industrie di trasformazione interessate, siano esse

singole che associate, sulla base dei contratti stipulati e delle potenzialità giornaliere di trasformazione, dovranno redigere programmi di massima di lavoro stagionale trasmettendoli, nei tempi utili appresso indicati alle regioni ovvero agli uffici da esse designati ed all'Istituto nazionale per il commercio estero:

- per le arance, entro il 31 ottobre;

- per i limoni, entro il 10 aprile o entro il 10 settembre per le quantità che devono essere ricevute in azienda rispettivamente nei periodi dal 1° giugno al 30 novembre e dal 1° dicembre al 31 maggio.

Alle stesse date le regioni provvedono alla costituzione dei gruppi di accertamento, così come disciplinati all'art. 8 della decretazione in atto, che opereranno, presso le industrie aventi causa, i controlli sopracitati, per le quantità ed i periodi di cui al successivo comma.

Le industrie, siano esse singole che associate, dovranno altresì, immediatamente prima e durante la campagna di trasformazione (arance e limoni), redigere e trasmettere agli enti sopraindicati, durante la campagna, se del caso, all'Istituto nazionale per il commercio estero, a cadenza quindicinale, programmi giornalieri di lavorazione con espresso riferimento alle quantità di agrumi trasformabili ed alla durata delle operazioni.

CAPO QUARTO

Art. 12.

Compiti delle associazioni di produttori e delle unioni

Le associazioni di produttori agricoli, o le unioni, accertato l'avvenuto pagamento del prodotto oggetto di contratti di trasformazione nel rispetto del prezzo contrattato e del prezzo minimo voluto dal regolamento CEE n. 3370/84 della commissione del 30 novembre 1984 se trattasi di arance e dal regolamento CEE n. 1485/84 della commissione del 25 maggio 1984 se trattasi di limoni, trasmettono al trasformatore entro trenta giorni dalla notizia dell'avvenuto pagamento, una dichiarazione in tal senso.

Art. 13.

Compiti dell'Istituto nazionale per il commercio estero - ICE

L'Istituto nazionale per il commercio estero e per esso l'ufficio provinciale competente per territorio, ovvero la regione competente, espletati i controlli posti al punto *B*) del precedente art. 4:

- trasmette al trasformatore ovvero consegna nelle mani del rappresentante di questi, ai sensi dell'art. 6 del regolamento CEE n. 208/70 della commissione del 4 febbraio 1970, in caso si tratti di arance, un attestato di controllo nel quale deve essere precisato il nome, il cognome e l'indirizzo dei contraenti, la classe minima alla quale appartiene il prodotto ed il peso netto;

- al produttore una copia di tale attestato,

se trattasi di limoni, ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE n. 1045/77 della commissione del 18 maggio 1977 trasmette:

- al trasformatore, per ciascuna partita contrattata e consegnata in stabilimento, un certificato di controllo nel quale deve essere precisato il nome, cognome o ragione sociale e l'indirizzo dei contraenti, nonché il peso netto, in cifre ed in lettere, espresso in quintali, del prodotto giornalmente consegnato all'industria di trasformazione da ogni singolo contraente, nonché la conformità del prodotto fresco alle norme di qualità vigenti;

- al produttore una copia di tale attestato.

Art. 14.

Compiti delle regioni

Le regioni, espletati i controlli e le verifiche di cui al punto *A*) dell'art. 4 del presente decreto sulla base, tra l'altro, anche delle risultanze delle operazioni del gruppo di accertamento di cui al precedente art. 8, se trattasi di arance, ai sensi dell'art. 8 del regolamento CEE n. 208/70 della commissione del 4 febbraio 1970, trasmettono al trasformatore, nel caso di regolare svolgimento delle operazioni, un attestato dal quale risulti:

- la regolarità della contrattazione ed il rispetto dei tempi utili relativi;

- le quantità globali di arance fresche acquistate dal trasformatore durante la campagna ed entrate nella sua impresa;

- la verifica dell'effettiva trasformazione in tale impresa di tutte le quantità;

- la regolare tenuta della contabilità di magazzino,

se trattasi di limoni, ai sensi dell'art. 5 del regolamento CEE n. 1045/77 della commissione del 18 maggio 1977, un attestato dal quale risulti:

- la regolarità della contrattazione ed il rispetto dei tempi utili relativi;

- per ciascuno dei periodi di trasformazione (1° giugno-30 novembre e 1° dicembre-31 maggio):

a) la verifica delle quantità di limoni freschi acquistate dal trasformatore ed entrate nella sua impresa;

b) la verifica dell'effettiva trasformazione nell'impresa della totalità dei limoni acquistati;

- che la fabbrica o le fabbriche sono dotate dei requisiti minimi posti all'art. 2 del presente decreto.

Art. 15.

Compiti delle associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione e delle associazioni di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo.

Le associazioni nazionali di categoria delle industrie di trasformazione: Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari vegetali - ANICAV, Associazione italiana industriali prodotti alimentari - AIIPA, Associazione italiana trasformatori prodotti agricoli - ASSITRAPA, nonché le associazioni di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo: Confederazione cooperative italiane, associazione generale cooperative italiane, Lega nazionale cooperative, accertato per ciascuna azienda ovvero per ciascuna cooperativa di produzione e trasformazione, la rispondenza tra prodotto trasformato e prodotto fresco, in rapporto alla qualità ed alla potenzialità degli impianti, ai consumi di energia elettrica, olio combustibile, metano e mano d'opera impiegata, di cui al punto *E*) del precedente art. 4, rilasceranno certificato di congruità al trasformatore interessato.

CAPO QUINTO

Art. 16.
Registro di carico e scarico

Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti CEE della commissione n. 208/70 del 4 febbraio 1970 e successive modificazioni e n. 1045/77 del 18 maggio 1977 e successive modificazioni, rispettivamente agli articoli 8 e 6, è fatto obbligo ai trasformatori sia singoli che associati di istituire per ogni singolo prodotto un registro di carico e scarico, nelle forme e nella tenuta legale, custodito presso gli stabilimenti di trasformazione, dal quale deve risultare giornalmente in particolare tra l'altro:

a) nella parte riguardante il carico:

- numero di registrazione e data delle partite di prodotto entrato nello stabilimento;
- numero e data delle bollette di consegna di ciascuna partita, con l'indicazione delle quantità di prodotto accertato, espressa in peso netto che a bilico libero dovrà essere controllato dal coltivatore ovvero dal vettore.

Copia di quest'ultima, contestualmente alla pesata, dovrà essere rilasciata alla controparte interessata;

- indicazione del conferente ed estremi del relativo contratto;
- quantità di prodotto rifiutato perché non conforme alle norme di qualità e sua destinazione;
- numero e data delle fatture;

b) nella parte riguardante lo scarico:

- la quantità di prodotto finito ottenuto giornalmente dalla trasformazione delle materie prime, espresso in peso netto.

Art. 17.
Bolletta di consegna

Le bollette di consegna di cui al precedente articolo, dovranno contenere le indicazioni del peso netto e del peso lordo distinto, se del caso, per varietà di prodotto, del rispettivo prezzo unitario per chilogrammo e di quello totale nonché il riferimento al numero del contratto.

E' fatto obbligo:

- al titolare dell'industria, o a persona dallo stesso delegata, di accertare che il peso sia stato controllato dalla controparte. La stessa dovrà essere altresì verbalmente avvertita delle responsabilità, anche penali, che ne deriverebbero in caso di sussistenza di difformità tra il peso effettivo e quello indicato nella bolletta;
- al coltivatore di conservare copia della bolletta rilasciatagli ai sensi del precedente articolo per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 18.
Certificazioni

L'Istituto nazionale per il commercio estero, richiamato al punto *B*) del precedente art. 4, le associazioni di produttori agricoli richiamate al punto *C*) dello stesso art. 4, le unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli di cui al punto *D*) del ripetuto art. 4, conserveranno presso gli archivi dei propri uffici copia di ogni certificazione rilasciata nell'esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente decreto per un periodo minimo di cinque anni.

E ciò per consentire anche in tempi successivi la ricostruzione della corretta applicazione dei sistemi di aiuto formante materia del presente decreto.

Art. 19.
Parametri

Le seguenti tabelle indicano i parametri sulla rispondenza tra materia prima impiegata e prodotto trasformato ottenuto nonché i parametri sulla rispondenza tra entità della produzione conseguita, in rapporto alla qualità ed alla potenzialità degli impianti, ai consumi di energia elettrica, olio combustibile, metano e mano d'opera impiegata:

1. *Resa materia prima.*

	Succo %	Essenza g/q.le
Arance pigmentate	25-38	fino a 250
Arance bionde	25-35	fino a 250
Limoni	22-33	250-530

2. *Estrattori succo.*

Portata massima per unità, espressa in tonn. di frutta:

Taglia - birillatrice (media)	fino a 1,2 tonn/h
Taglia - birillatrice (grande)	fino a 2 tonn/h
Estrattore continuo (piccolo)	fino a 10 tonn/h
Estrattore continuo (medio)	fino a 12 tonn/h
Estrattore continuo (grande)	fino a 20 tonn/h
Estrattore FMC	fino a 3 tonn/h

3. *Energia elettrica* (consumi).

a) Per una linea idonea a trasformare 10 tonn. di agrumi/ora (circa 3 tonn *succo naturale* = 40 kWh con pastorizzazione, 25 kWh senza pastorizzazione.

b) Per una linea idonea a trasformare 10 tonn. di agrumi/ora (circa 0,5 tonn. *succo concentrato* 60° *Brix*) = 75 kWh.

4. *Nafta* (consumi).

Per tonn. di succo concentrato:

Apparecchiatura	Succo limone 40° Brix	Succo arancia 60° Brix
Semplice effetto	kg 360	kg 435
Semplice (con termo-compressione)	» 220	» 285
Doppio effetto	» 165	» 210
Triplo effetto	» 120	» 150

5. *Numero addetti.*

a) Valutabile da un minimo di 3 unità per turno di lavorazione (otto ore) e per linea di trasformazione prima (estrazione succo ed essenza).

b) Valutabile da un minimo di 5 unità, sempre per turno lavorativo, quando la lavorazione comprende anche la linea di tramento del succo, fino alla concentrazione.

Art. 20.

Circolari

Le circolari ministeriali numeri 73 e 157 rispettivamente del 16 febbraio 1970 e del 7 luglio 1977, nelle parti compatibili con i regolamenti CEE n. 2601/69 e n. 1035/77 del Consiglio rispettivamente dal 18 dicembre 1979 e 17 maggio 1977 e successive modifiche e dei regolamenti CEE numeri 208/70 e 1045/77 della commissione rispettivamente del 4 febbraio 1970 e 18 maggio 1977 e successive modifiche, integrano, laddove non in contrasto, la disciplina del presente decreto.

Art. 21.

Procedura

La domanda di concessione della compensazione finanziaria, ai sensi dell'art. 7 del regolamento CEE n. 208/70 della commissione del 4 febbraio 1970 e successivi regolamenti CEE di completamento e di modifica, è presentata dal trasformatore sia singolo che associato all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

Tale domanda deve recare:

a) il nome, cognome e l'indirizzo del richiedente;

b) l'indicazione:

- delle quantità globali di arance fresche acquistate durante la campagna;

- delle quantità acquistate in esecuzione dei contratti di trasformazione e delle clausole addizionali, eventuali, suddivise per classe;

c) l'indicazione delle quantità globali di prodotti ottenuti in seguito alla trasformazione delle arance fresche;

d) fatture debitamente quientanzate dal produttore delle arance dalle quali risulti che esso ha ottenuto un prezzo almeno pari al prezzo minimo previsto dal regolamento n. 3370/84 della commissione del 30 novembre 1984;

e) certificazione della regione in ordine alle risultanze delle verifiche e dei controlli di cui al punto *A*) dei precedenti articoli 4 e 12 del presente decreto;

f) certificazioni dell'associazione di produttori agricoli a garanzia dell'avvenuto pagamento del prezzo minimo al produttore. Tale attestato sarà rilasciato dall'Unione indicata ai sensi del precedente art. 4 nel caso di contratti di trasformazione stipulati direttamente dalle associazioni di produttori;

g) attestato delle associazioni nazionali di categoria sulle congruità previste ai sensi dei combinati disposti di cui agli articoli 4, punto *E*) e 19 del presente decreto.

Se trattasi di trasformatore associato la domanda deve recare:

- le indicazioni di cui ai pun *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) sopra specificati;

- denominazione e sede sociale;

- atto costitutivo, statuto ed eventuali atti di proroga della cooperativa;

- certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;

- certificato del tribunale di data non anteriore a tre mesi, in ordine al possesso dei diritti civili;

- elenco dei soci conferenti il prodotto oggetto di trasformazione;

- indicazione delle quantità, ripartite per impegni di conferimento;

- copia notarile del bilancio consuntivo di previsione approvato dall'assemblea nel quale siano state rigorosamente esposte le quantità globali distinte per varietà di prodotto ed il prezzo attribuito o già corrisposto per le stesse.

Qualora le cooperative siano impossibilitate a corredare la domanda entro i termini voluti dalla specifica regolamentazione comunitaria, con il bilancio consuntivo, è consentito, in sostituzione, la presentazione di una copia notarile di bilancio provvisorio approvato dall'assemblea generale dei soci che, all'uopo, dovrà contenere, alla data del bilancio provvisorio stesso, le indicazioni prescritte nel presente articolo e le risultanze aziendali peculiari dei bilanci consuntivi;

- attestato delle associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo sulle congruità previste ai sensi dei combinati disposti di cui agli articoli 4, punto *F*) e 19 del presente decreto.

La stessa domanda dovrà essere corredata da un esemplare del certificato di controllo rilasciato dall'Istituto nazionale per il commercio estero - ICE o se del caso dalla regione, nel quale dovrà essere precisato il nome, cognome ed indirizzo dei contraenti la classe minima alla quale appartiene il prodotto ed il peso netto. Una copia di tale certificato verrà rilasciata dall'organo di controllo al produttore.

Art. 22.

Procedure

Fatto salvo il disposto dell'art. 6, par. 2, la compensazione finanziaria viene concessa per ciascuna impresa per la totalità dei quantitativi ottenuti nell'ambito dei contratti di trasformazione, a condizione che l'impresa abbia effettivamente trasformato tutti i quantitativi acquistati.

Ove non ricorra questo presupposto la compensazione viene ridotta, salvo caso di forza maggiore, proporzionalmente ai quantitativi effettivamente trasformati rispetto al totale acquistato, assumendo per il calcolo la stessa ripartizione adottata per i prodotti acquistati in base ai contratti di trasformazione.

Art. 23.

Procedure

La domanda di concessione della compensazione finanziaria, ai sensi dell'art. 5 del regolamento CEE n. 1045/77 della commissione del 18 maggio 1977 e successivi regolamenti CEE di completamento e di modifica è presentata dal trasformatore, alla fine di ciascuno dei periodi 30 novembre-31 maggio, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

La domanda deve recare:

a) il nome, cognome e l'indirizzo del richiedente;

b) l'indicazione:

- delle quantità globali di limoni freschi acquistati durante ciascuno dei periodi citati;

- delle quantità dello stesso prodotto acquistate in esecuzione dei contratti di trasformazione e delle clausole aggiuntive;

c) l'indicazione delle quantità globali di succhi ottenute dalla trasformazione dei limoni freschi;

d) eventualmente l'indicazione delle quantità di succhi acquistate durante ciascuno dei periodi citati;

e) fatture debitamente quietanzate dal produttore di limoni dalle quali risulti che esso ha ottenuto un prezzo almeno pari al prezzo minimo previsto dal regolamento CEE n. 1485/84 della commissione del 25 maggio 1984;

f) certificazione della regione in ordine alle risultanze delle verifiche e dei controlli di cui al punto *A*) dei precedenti articoli 4 e 12 del presente decreto;

g) certificazione dell'associazione di produttori agricoli a garanzia dell'avvenuto pagamento del prezzo minimo al produttore. Tale attestato sarà rilasciato dall'unione indicata ai sensi del precedente art. 4 nel caso di contratti di trasformazione stipulati direttamente dalle associazioni di produttori;

h) attestato delle associazioni nazionali di categoria sulle congruità previste dai combinati disposti di cui agli articoli 4, punto *E*) e 19 del presente decreto.

Se trattasi di trasformatore associato la domanda deve recare:

- le indicazioni di cui ai punti *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), sopraspecificati;

- denominazione e sede sociale;

- atto costitutivo, statuto ed eventuali atti di proroga della cooperativa;

- certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;

- certificato del tribunale, di data non anteriore a tre mesi, in ordine al possesso dei diritti civili;

- elenco dei soci conferenti il prodotto oggetto di trasformazione;

- indicazione delle quantità, ripartite per impegni di conferimento;

- copia notarile del bilancio consuntivo di previsione approvato dall'assemblea nel quale siano state rigorosamente esposte le quantità globali distinte per varietà di prodotto ed il prezzo attribuito o già corrisposto per le stesse.

Qualora le cooperative siano impossibilitate a corredare la domanda, entro i termini voluti dalla specifica regolamentazione comunitaria, con il bilancio consuntivo, è consentito, in sostituzione, la presentazione di una copia notarile di bilancio provvisorio approvato dall'assemblea generale dei soci che all'uopo dovrà contenere, alla data del bilancio provvisorio stesso, le indicazioni prescritte nel presente articolo e le risultanze aziendali peculiari dei bilanci consuntivi;

- attestato delle associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo sulle congruità previste ai sensi dei combinati disposti di cui agli articoli 4, punto *F*) e 19 del presente decreto.

La domanda deve essere accompagnata, per ogni partita presa in consegna dal trasformatore in esecuzione dei contratti di trasformazione, da un esemplare del certificato rilasciato dall'Istituto nazionale per il commercio estero, o se del caso dalla regione, di cui al penultimo trattino del precedente art. 13.

Art. 24.

Ruolo delle unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli

E' demandato alle unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli legalmente costituite e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, oltre il controllo del prezzo minimo di cui al precedente art. 4, il coordinamento ed il regolare sviluppo di tutte le attività assegnate, con il presente decreto, alle associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Le istruzioni che le unioni, nell'ambito delle incombenze ricevute con il presente decreto, dovessero dare alle associazioni di produttori, avranno carattere dispositivo.

E' fatto obbligo, quindi, alle associazioni di rispettarle.

Nei confronti delle unioni opererà, fatta salva la responsabilità del presidente e dei funzionari da esso delegati ai sensi del precedente art. 5, l'ultimo comma dell'art. 6 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, quando queste abbiano compiuto infrazioni, disattenzioni ovvero inerzia al rigoroso accertamento dei prezzi minimi di cui al punto *D*) dell'art. 4 del presente decreto.

CAPO SESTO

Art. 25.

Ente preposto alla erogazione degli aiuti comunitari

Alla corresponsione delle compensazioni finanziarie previste rispettivamente dall'art. 3 del regolamento CEE n. 2601/69 del Consiglio del 18 dicembre 1969 e dall'art. 2 del regolamento CEE n. 1035/77 del Consiglio del 17 maggio 1977 ed imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA.

Art. 26.

Condizioni degli aiuti

Le compensazioni finanziarie di cui al precedente articolo sono concesse in conformità delle disposizioni di cui ai regolamenti CEE numeri 208/70 e 1045/77 della commissione rispettivamente del 4 febbraio 1970 e del 18 maggio 1977, adottati in attuazione dei regolamenti CEE numeri 2601/69 e 1035/77 del Consiglio rispettivamente del 18 dicembre 1969 e 17 maggio 1977 e loro modifiche ed integrazioni.

Art. 27.

Sospensione cautelativa

In quanto compatibile con i regolamenti CEE numeri 2601/69 e 1035/77 del Consiglio rispettivamente del 18 dicembre 1969 e 17 maggio 1977 e successive modificazioni e con le norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche,

disciplinanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, la sospensione cautelativa dell'aiuto comunitario da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, opererà per tutti i contratti ed i conferimenti facenti capo ad una stessa industria, sia singola che cooperativa, che abbia dato anche un semplice avvio alla trasformazione senza i propedeutici controlli regionali e senza la presenza del gruppo di accertamento, nei confronti della quale dovessero insorgere dei sospetti, comprovati da denunce da parte degli organismi preposti ai controlli, di eventuali irregolarità rispetto alla normativa di specie.

La sospensione « de quo » opererà altresì, in ogni caso, per tutti i contratti ed i conferimenti facenti capo ad una stessa industria, sia singola che cooperativa, nei confronti della quale dovessero insorgere estremi di reato.

Art. 28.

Durata dell'efficacia delle norme

Le norme del presente decreto, in quanto compatibili con le disposizioni comunitarie future, si intendono valide fino ad eventuali loro modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1985

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

ALLEGATO 1

ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI ISCRITTE NELL'ELENCO NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 622

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
2- 4-1969	2	A.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Renato Serra, 14, Cesena (Forlì)
2- 4-1969	3	A.P.O. - Associazione fra produttori ortofrutticoli della IV zona	Via A. Locatelli, 1, Verona
2- 4-1969	5	A.E.P.O. - Associazione economica fra produttori ortofrutticoli del Veneto medio orientale	Piazza Indipendenza, 19 (palazzo dei consorzi di bonifica), San Donà di Piave (Venezia)
2- 4-1969	1	A.I.P.O. - Associazione interprovinciale dei produttori ortofrutticoli	Via Aldo Moro, 16, Bologna
26- 4-1969	6	Con.E.C.Or. - Consorzio emiliano cooperative ortofrutticole	Piazza della Costituzione, 8, Bologna
28- 8-1969	8	Corer - Consorzio ortofrutticolo Emilia-Romagna	Via Faentina, 106, Ravenna
18- 9-1969	10	C.P.O.V.T. - Consorzio tra produttori ortofrutticoli della Valle Tiberina	Via Triestina, Perugia
18- 9-1969	9	A.E.R.P.O. - Associazione emiliano-romagnola produttori ortofrutticoli	Via Riva Reno, 65, Bologna
25-10-1969 18- 3-1972 (Var. denom.)	12	A.P.O.M. - Associazione produttori ortofrutticoli marchigiani	Via Roma, 47/C, Fano (Pesaro)
25-10-1969	13	V.O.G. - Consorzio delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli dell'Alto Adige	Via Raiffeisen, 2, Bolzano
25-10-1969	11	A.P.A.S. - Associazione tra produttori di agrumi della Sicilia	Piazza Bellini, 19, Catania
25-10-1969	14	C.I.O.D. - Consorzio interprovinciale ortofrutta Delta	Corso Porta Reno, 103, Ferrara
25-10-1969	15	Associazione di zona delle province di Bari e Foggia tra produttori di uve da tavola, di ortaggi e di altra frutta	Via Trieste, 14, Foggia
14- 2-1970	18	A.P.R.O. - Associazione produttori romagnoli ortofrutticoli	Via Girolamo Rossi, 5, Ravenna
14- 2-1970	19	U.P.E.A. - Unione dei produttori esportatori di agrumi	Via A. Volta, 100, Capo d'Orlando (Messina)
14- 2-1970	16	Associazione di zona delle province di Brindisi, Lecce e Taranto fra produttori ortofrutticoli	Via Cavour, 10, Brindisi
14- 2-1970	17	A.L.P.O. - Associazione laziale produttori ortofrutticoli	Via E. Fermi, 161, Roma
21- 3-1970 29-10-1974 (Nuova denom.)	21	Fruttadoro - Consorzio fruttadoro di Romagna soc. coop. a responsabilità limitata	Via Cavalcavia, 681, Cesena (Forlì)

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
21- 3-1970	22	A.P.O. - Associazione tra produttori ortofrutticoli della marca trevigiana	Corso del Popolo, 34, Treviso
21- 3-1970	20	Associazione di zona fra produttori ortofrutticoli della regione Toscana e della provincia di La Spezia	Corso Italia, 73, Pisa
21- 7-1970	24	C.O.P. - Cooperativa ortofrutticoli polesana	Via Oslavia Campagna, 19, Lendinara (Rovigo)
21- 7-1970 5- 2-1976 (Var. denom.)	25	A.P.A.O.I. - Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli interprovinciali	Via Marchese di Villabianca, 82, Palermo
10- 8-1970	26	Associazione di zona dei produttori ortofrutticoli delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, L'Aquila, Macerata, Pescara e Teramo	Viale Mazzini, 19, Teramo
10- 8-1970	27	Associazione di zona tra produttori ortofrutticoli delle province di Caserta e Napoli	Via Cesare Battisti, 50, Caserta
25- 8-1970	28	Associazione di zona tra produttori agrumari delle province di Brindisi, Lecce, Matera, Potenza e Taranto	Via Acclavio, 15, Taranto
30-11-1970	29	C.I.P.A. - Consorzio interassociativo produttori agrumari	Via Bernardo, 5 (uff. esecutivi), Catania, villaggio Biviere Lentini (Siracusa)
18- 3-1971	31	A.P.O.S. - Associazione produttori ortofrutticoli Serenissima	Via S. Pio X, 21, Venezia-Mestre
18- 3-1971	32	E.S.O. - Associazione tra produttori ortofrutticoli della provincia di Bolzano	Via Talvera, 18, Bolzano
18- 3-1971	33	Con.Agru.S. - Consorzio produttori agrumi della Sicilia orientale	Via Anzalone, 12, Acireale (Catania)
18- 3-1971	30	A.P.O.P. - Associazione produttori ortofrutticoli pisani	Viale Bonaini, 71, Pisa
5- 4-1971	35	U.P.O.M. - Unione produttori ortofrutticoli marchigiani	Via Giustizia, 2, Fano (Pesaro)
6- 5-1971	36	A.R.P.O. - Associazione regionale produttori ortofrutticoli del Trentino-Alto Adige	Via Siemens, 10, Bolzano
1- 6-1971	39	P.O.A. - Associazione produttori ortofrutticoli associati	Via Fratelli Fontana, 36, Trento
1 6-1971	37	A.P.O.M.A. - Associazione produttori ortofrutticoli medio Adige	Via Paietti, 7, Castelbaldo (Padova)
1- 6-1971	38	A.S.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli Giugliano	Via A. Palumbo, 189, Giugliano (Napoli)
29- 7-1971	40	A.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli Venezia Giulia	Via Roma, 25, Gorizia
29- 7-1971	41	Piemonte Asprofrut - Associazione produttori ortofrutticoli Piemonte	Via Monte Zovetto, 20, Cuneo
11- 8-1971	42	A.P.O.S. - Associazione produttori ortofrutticoli del salernitano	Via Pirro, 12, Salerno
1- 2-1972	43	A.F.E. - Associazione frutticoli estensi soc. coop. a r.l.	Piazzetta Schiatti, 8, Ferrara
18- 3-1972	46	Associazione jonica produttori ortofrutticoli ed agrumari - A.J.P.O.A.	Via Pitagora, 96, Taranto
18- 3-1972 10- 3-1980 (Var. denom.)	44	A.C.O.M. - Associazione coltivatori ortofrutticoli della provincia di Pesaro ed Urbino	Via Garibaldi, 67, Fano (Pesaro)
18- 4-1972	47	A.P.O.L. - Associazione produttori ortofrutticoli livornese	Via Turati, 4, Cecina (Livorno)
10- 8-1972	48	Gruppo produttori asparagi soc. coop. a r.l. . . .	Via E. Mattei, 6, Bologna
10- 8-1972	49	Conagros - Organizzazione dei produttori agrumari ed ortofrutticoli di Rosarno	Rosarno (Reggio Calabria)
10- 1-1973	50	C.O.V. - Consorzio ortofrutticoli valtellinese	Via Stelvio, 20, Ponte in Valtellina (Sondrio)
18- 2-1973	52	Associazione di zona per le province di Milano, Como, Sondrio, Pavia, Varese e Bergamo	Via S. Barnaba, 27, Milano
2-12-1974	53	A.P.O.C. - Associazione produttori ortofrutticoli della Campania	Via Torrino, 2, Caserta
2-12-1974 24-11-1984 (Mod. denom.)	54	Agrifrut - Consorzio interprovinciale di produttori singoli ed associati di agrumi e prodotti ortofrutticoli	Via Dante, 33, Palermo

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
7- 2-1975	56	A.P.O.C. - Associazione produttori ortofrutticoli calabresi	Via Nazionale, 178, Rosarno (Reggio Calabria)
1- 8-1975	57	A.S.P.O. - Associazione siciliana produttori ortofrutticoli	c/o Studio Greco, via Villafranca, 29, Palermo
5-11-1975	58	Agri sud - Associazione orto-floro-frutticola sud orientale	Via R. Cancellieri, 89, Vittoria (Ragusa)
5- 2-1976	59	A.In.P.O. - Associazione interprovinciale produttori orticoli	Borgo S. Tiburzio, 2, Parma
5- 2-1976	61	C.A.B. - Cooperativa agricola bagherese soc. cooperativa a r.l.	Via Parisi, 9, Bagheria (Palermo)
15- 1-1977	65	Cooperativa agricola S. Sofia	Scanzano Ionico (Matera)
15- 1-1977	64	A.R.P.O.A.L. - Associazione regionale produttori ortofrutticoli e agrumari del Lazio	Via Donna Olimpia, 166, Roma
15- 1-1977	63	As.I.P.O. - Associazione interprovinciale produttori ortofrutticoli	Via S. Leonardo, 17, Parma
18- 2-1977	66	A.P.A.O.R. - Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli	Via A. De Gasperi, 18, Ragusa
26- 4-1977	67	A.P.O.N. - Associazione produttori ortofrutticoli del Nolano	Via C. Rosaroll, 77, Napoli
22-11-1977	68	A.S.P.R.O. - Associazione produttori ortofrutticoli . .	Via Appia km 181, località Maiorisi c/o Unicoop, Teano
21-12-1977	69	Con.Co.O.Sa. - Consorzio fra le cooperative ortofrutticole della provincia di Salerno	Via V. Velardi, 1, Nocera Inferiore (Salerno)
27-12-1977	71	Apo.Pa. - Associazione produttori ortofrutticoli e di patate	Via Lufrano, Volla (Napoli)
3- 3-1978	72	Associazione messinese produttori ortofrutticoli ed agrumari	Via C. Battisti, Isolato 217, Messina
3- 3-1978	74	Associazione produttori ortofrutticoli e agrumari « Bruzia »	Via Ganale Doria, 28, Cosenza
3- 3-1978	73	Associazione intercomunale produttori pomodori ed ortofrutticoli - A.I.P.P.	Via Vittorio Veneto, 138, Crotone
29- 3-1978	75	Associazione regionale frutticoltori Piemonte . . .	Corso Nizza, 7, Cuneo
4- 8-1978	76	Associazione regionale dei produttori ortofrutticoli della Sardegna - A.R.P.O.S.	Via Fra' Ignazio, 38, Cagliari
4- 8-1978	77	Associazione ortofrutticola salernitana - A.O.Sa.	Via Napoli, 153, Nocera Inferiore (Salerno)
26- 4-1979	78	Associazione produttori ortofrutticoli salernitani - A.P.O.C.	Via Piacenza, 76, Salerno
28- 8-1969 8- 6-1979	7	Consorzio cooperativo produttori agricoli Concopra - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Segantini, 10, Trento
14- 9-1979	79	Società cooperativa - L'Agrumaria centrale ortofrutticola di Caulonia	Via Allaro, Caulonia Marina (Reggio Calabria)
21- 3-1980	81	Associazione provinciale ortofrutticola agrumaria - A.P.O.A. Esperia	Piazza Prefettura, palazzina INA, Catanzaro
21- 3-1980	82	Associazione casertana produttori ortofrutticoli - A.C.P.O.	Via Don Bosco, 48, Caserta
24- 7-1981	84	Italia - Associazione tra produttori ortofrutticoli delle province di Agrigento e Caltanissetta	Contrada Aquilata, Canicattì
24- 7-1981	85	Sicilifrut - Associazione produttori ortofrutticoli . .	Via Croce Rossa, 33, Palermo
24- 7-1981	86	A.P.P.O.A. - Associazione produttori ortofrutticoli e agrumari	Via Piave, 34/I, Foggia
24- 7-1981	83	A.S.P.O.R. - Associazione produttori ortofrutticoli	Via G. Matteotti, 45, Foggia
1- 9-1981	87	Associazione interprovinciale produttori agricoli - A.I.P.A.	Corso Butera, 169, Bagheria (Palermo)
17- 9-1981	88	Associazione tra produttori ortofrutticoli « Etruria »	Via Campo di Marte, 14/I, Perugia
22- 9-1981	89	Associazione tra produttori agrumari ed ortoflorofrutticoli siciliani - A.P.A.O.S.	Via Dante, 33, Bagheria (Palermo)
26- 3-1982	93	Cooperativa ortofrutticola siciliana a r.l.	Piazza Stazione, 10, Villabate (Palermo)
26- 3-1982	94	Associazione ortofrutticola - AGRO	Via S. Maria la Carità, 127, Scafati (Salerno)
26- 3-1982	90	Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari - « A.P.O.A. Morgana »	Va Dogali, 1/A, Messina
26- 3-1982	91	Associazione cooperative ortofrutticole del palermitano - A.C.O.P.A.	Via Fricano, 1, Bagheria (Palermo)

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
26- 3-1982	92	Associazione tra produttori agrumicoli ed orticoli nel territorio delle province di Catania, Siracusa e limitrofe	Via Ventimiglia, 145, Catania
13- 4-1982	95	Sud - APO - Associazione produttori ortofrutticoli e agrumari	Via Cavaniglia, 6, Foggia
13- 4-1982	96	Associazione produttori agrumicoli ed ortofrutticoli - A.P.A.O.	Via Tripoli, 10, Siracusa
26- 4-1982	97	Associazione lucana produttori ortofrutticoli - A.L.Pr.O.	Via Lupo Protospata, 53, Matera
26- 4-1982	98	Coldiretti ortofrutticola associati - C.O.A.	Via Daniele, 24, Catanzaro
17- 5-1982	99	A.C.O. - Associazione coldiretti ortofrutticola ed agrumaria	Via Milelli, 23, Cosenza
23- 7-1982	100	A.P.O.A.C. - Associazione produttori ortofrutticoli e agrumari del Campidano	San Sperate (Cagliari)
25-10-1982	101	Associazione produttori ortofrutticoli, Chieti - A.P.O.C.H.	Villa Tucci di Crecchio, Chieti
12- 1-1983	102	Associazione veneta produttori ortofrutticoli - A.VE.P.O.	Via Ulloa, 5, Marghera
20- 1-1983	103	Associazione I.C.A. - Imprese cooperative associate	Via Cimitile, 15, Nola (Napoli)
20- 1-1983	104	Associazione di produttori agrumicoli ed ortofrutticoli « Trinacria frutta »	Via XII Gennaio, 7, Palermo
20- 1-1983	105	Associazione siciliana cooperative agrumicole ed ortofrutticole - A.S.C.A.O.	Via Litterio, 54, Bagheria (Palermo)
20- 1-1983	106	Associazione cooperative agricole siciliane - A.C.O.S.	Via A. De Gasperi, 261, Villabate (Palermo)
23- 1-1983	107	A.P.A.S. Mediterranea - Associazione produttori agrumicoli della Sicilia	Corso Butera, 311, Bagheria (Palermo)
20- 1-1983	108	Associazione denominata « Agroserre »	Via F. Crispi, 258, Palermo
20- 1-1983	109	Associazione mediterranea di produttori ortofrutticoli	Via Giovanni XXIII, 82, Bagheria (Palermo)
20- 1-1983	110	Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari - A.P.O.A.	Via Sangiuliano, 349, Catania
20 1-1983	111	Associazione produttori Agricola sud	Via G. D'Annunzio, 3, Rosarno (Reggio Calabria)
7- 4-1983	112	Associazione produttori agricoli ed ortofrutticoli agrigentini - A.P.A.O.A.	Ribera (Agrigento), contrada Castellana
3- 8-1983	113	Associazione dauna produttori ortofrutticoli e agrumari - A.D.P.O.A.	Via Trieste, 30, Foggia
3- 8-1983	114	Associazione produttori ortofrutticoli di Salerno - A.P.O.	Piazza A. Moro, 20, Battipaglia (Salerno)
3- 8-1983	115	Associazione « Consorzio produttori agrumari » - Co.Pro.A.	Via Zenia, 22, Misterbianco (Catania)
24-11-1984	116	Associazione produttori ortofrutticoli Irpino-Sannita - A.P.O.I.S.	Via XXIV Maggio, 22, Benevento
21-12-1984	117	A.S.P.O. frutta - Associazione Silentina produttori ortofrutticoli	Via S. Ippolito, 18, Brindisi
18- 3-1985	118	ASSO.P.O.A. - Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari	Via Dante, 37, Foggia
20- 3-1985	119	U.N.O.A. - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Zara, 6, Salerno
20- 3-1985	120	A.R.P.O. - Associazione regionale produttori ortofrutticoli	Via P.M. Virgilio, 3, Lamezia Terme (Catanzaro)
3- 4-1985	121	Associazione regionale produttori ortofrutticoli A.R.P.O.	Via S. Elena, 22, Casapesenna (Caserta)
18- 5-1985	122	APOCECA - Associazione produttori ortofrutticoli centrale consortile andriese	Via Vienna, 5, Andria
18- 5-1985	123	« Fucinortaggi » - Associazione produttori ortofrutticoli	Piazza Castello, 4, Avezzano
18- 7-1985	124	Associazione regionale produttori ortofrutticoli e agrumicoli - A.R.P.O.A.	Piazza Mercato Vecchio, Lamezia Terme
18- 7-1985	125	Associazione produttori ortofrutticoli e agrumari ELIOS-APOA	Via Cardinale Tripepi, 7, Reggio Calabria

ALLEGATO 2

ACCORDO INTERPROFESSIONALE PER LA CAMPAGNA 1985-86 PER GLI AGRUMI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE.

Nella sede del Ministero agricoltura e foreste, con la presenza del Ministro Pandolfi,

tra le Unioni nazionali delle associazioni ortofrutticole U.N.A.P.O.A., U.I.A.P.O.A., U.N.A.P.R.O. da una parte,

le Associazioni degli industriali trasformatori UNICAV, ASSITRAPA, AIIPA dall'altra parte;

Con la presenza delle organizzazioni agricole professionali che assistono e la partecipazione delle regioni interessate;

Attesa la regolamentazione comunitaria (regolamenti CEE n. 1035/77, n. 2601/69 e 208/70 modificato dal regolamento n. 1806 del 28 luglio 1978) ed il decreto ministeriale 7 gennaio 1983 e successive modificazioni;

Preso atto dell'impegno del Governo espresso dal Ministro Pandolfi:

a) di disporre con decreto ministeriale nuove forme di pagamento del prezzo minimo da parte delle industrie, secondo lo schema praticato per il pomodoro;

b) di introdurre un compenso a carico dell'AIMA per i servizi resi dalle Unioni delle associazioni dei produttori ortofrutticoli e dalle Associazioni industriali di categoria;

c) di porre con ferma determinazione nelle sedi comunitarie la questione dell'ammissibilità di più domande di aiuto da parte delle industrie, in analogia a quanto disposto da altri regolamenti CEE nello stesso comparto ortofrutticolo, o di altre misure di effetto equivalente;

d) di avviare nelle sedi comunitarie un'azione diretta a modificare talune norme in vigore, al fine di facilitare ed incentivare la trasformazione industriale degli agrumi;

e) di attivare alcuni necessari aggiustamenti di merito e procedurali al secondo Piano agrumi, per renderlo strumento pienamente efficace per il rilancio della produzione agrumicola nazionale;

f) di promuovere sollecitamente un incontro con le regioni maggiormente interessate, con l'obiettivo:

di istituire nuove e più efficaci misure di riscontro e di controllo, anche computerizzato, sull'origine e sulla quantità degli agrumi destinati alla trasformazione;

di accelerare e di contenere entro termini precisi i tempi per il rilascio delle certificazioni demandate alle Regioni dal decreto ministeriale;

di concertare l'attuazione rapida ed efficace del Piano agrumi, assicurando il previsto coinvolgimento delle Associazioni di produttori ortofrutticoli e delle loro Unioni;

Si conviene

il presente accordo interprofessionale per la campagna 1985-86 per gli agrumi destinati alla trasformazione industriale.

Art. 1.

Con il presente accordo interprofessionale è indicato un obiettivo nazionale di:

q.li 6.000.000 di arance;

q.li 3.000.000 di limoni, di cui 700.000 q.li per il periodo 1° giugno-30 novembre 1985 e q.li 2.300.000 per il periodo 1° dicembre-31 maggio 1986,

da avviare alla trasformazione industriale nella campagna 1985-86.

Art. 2.

Le parti contraenti assumono l'obbligo di operare nel rispetto delle norme di cui ai successivi articoli costituendo:

1) a carico dell'industria il vincolo:

a) di effettuare la stipula dei contratti avvalendosi del modello unico di contratto allegato al presente accordo (allegato 1);

b) di una priorità contrattuale a favore delle associazioni di produttori;

c) del deposito dei contratti di trasformazione entro 10 (dieci) giorni dalla loro stipula, presso gli uffici indicati dalle regioni comunque interessate, sia in relazione alla ubicazione delle superfici investite sia al luogo dove avverrà la trasformazione. Con lo stesso metodo ed entro lo stesso tempo, copie dei contratti dovranno essere inviate alle unioni nazionali delle associazioni di produttori ed alle associazioni nazionali delle industrie di trasformazione;

2) a carico delle associazioni dei produttori ortofrutticoli, il vincolo:

a) di stipulare esclusivamente contratti diretti e prioritariamente con le industrie di trasformazione aderenti alle Associazioni di categoria industriale firmatarie del presente accordo;

b) di fornire alle ditte di trasformazione con le quali è avviata la trattativa per la stipula dei contratti, entro:

il 20 ottobre 1985 se trattasi di arance;

il 10 aprile 1985 ed il 10 ottobre 1985 se trattasi di limoni, rispettivamente del periodo estivo ed invernale,

le necessarie informazioni in ordine alla disponibilità dei prodotti.

Art. 3.

Le parti contraenti assumono l'obbligo di stipulare i contratti:

entro il 20 novembre 1985 se trattasi di arance bionde;

entro l'8 dicembre 1985 se trattasi di arance pigmentate;

entro il 20 ottobre 1985 se trattasi di limoni da consegnare all'industria nel periodo 1° dicembre 1985-31 maggio 1986;

entro il 20 aprile 1986 se trattasi di limoni da consegnare all'industria nel periodo 1° giugno-30 novembre 1985,

e comunque prima dell'inizio delle campagne di trasformazione.

I termini di cui sopra si intendono perentori.

Ai singoli contratti dovrà essere allegata, a cura dell'Associazione dei produttori la documentazione prevista dai decreti ministeriali regolanti la materia.

Le associazioni hanno facoltà di operare compensazioni interne.

Le clausole aggiuntive verranno esercitate conformemente alle disposizioni comunitarie, dovranno contenere esplicito riferimento al contratto principale, ed essere depositate con la procedura di cui al punto 1 *c*) dell'art. 2.

Art. 4.

Fatto riferimento alle discipline indicate dai precedenti articoli, la parte agricola assume l'obbligo:

di consegnare all'industria acquirente tutto il prodotto contrattato che deve essere conforme alle norme di qualità stabilite dai regolamenti comunitari;

la parte industriale assume l'obbligo:

a) di ritirare le quantità contrattate che risultino conformi alle norme di qualità, secondo il calendario di consegna che deve essere stabilito nel contratto;

b) di pagare per i quantitativi ritirati i prezzi fissati nel contratto.

Art. 5.

Le industrie sono impegnate, solo nei confronti della contrattazione diretta con le Associazioni dei produttori, al pagamento di un anticipo pari al 4% del prodotto contrattato, entro trenta giorni dalla firma del contratti e comunque prima dell'inizio delle consegne.

Art. 6.

In presenza della regolamentazione comunitaria che regola i prezzi minimi, le parti si incontreranno per valutare la possibilità di indicare prezzi minimi nazionali ad essi superiori.

Per i limoni da trasformare nel periodo 1° giugno-30 novembre 1985 il prezzo, non inferiore al minimo comunitario, verrà indicato in contratto.

I prezzi sono riferiti al prodotto reso franco azienda produttore.

Le parti potranno convenire, in contratto, che la consegna all'industria sia disciplinata in maniera diversa, restando fermo che, qualora vengano resi servizi aggiuntivi preventivamente concordati, questi saranno a carico dell'industria.

Art. 7.

Il pagamento del prodotto consegnato avverrà 15 (quindici) giorni dopo la presentazione della fattura, a mezzo assegno circolare non trasferibile, i cui estremi saranno registrati sulla fattura stessa.

Art. 8.

Viene rinviata ad intese dirette fra i singoli contraenti la disciplina relativa agli eventuali trasporti, agli eventuali contributi per servizi pattuiti ed effettivamente resi, alle particolari condizioni aggiuntive.

Art. 9.

Viene rinviata alla contrattazione fra le singole parti interessate in fase di cessione del prodotto, la disciplina relativa ai trasporti ed al ritmo delle consegne.

Art. 10.

Le parti si impegnano a promuovere di comune accordo, ove possibile e necessario, appositi centri di raccolta in cui concentrare il prodotto da avviare alla trasformazione.

Art. 11.

Le parti si incontreranno a livello regionale per l'analisi delle tematiche inerenti alla migliore applicazione del presente accordo.

Art. 12.

Con apposito decreto ministeriale verranno emanate disposizioni con validità generale relativamente al modello unico dei contratti, al loro deposito, nonché, subordinatamente all'ottenimento di una deroga alle norme comunitarie, ai termini perentori di chiusura della contrattazione.

Roma, addì 8 marzo 1985

ALLEGATO 3

CONTRATTO DI TRASFORMAZIONE AGRUMI

CAMPAGNA DI TRASFORMAZIONE 1985-86

(*Regolamenti CEE n.* 1035/77, *n.* 2601/69 *e n.* 208/70, *modificati dal regolamento n.* 1806/78 *del* 28 *luglio* 1978, *disciplinati dal decreto ministeriale* 7 *gennaio* 1983 *e successive modifiche*).

N. contratto Codice ditta .

Tra il sig. legale rappresentante della associazione di produttori . con sede in . via . . n. . . tel. . . partita IVA . . di cui si allega il catastino il quale dichiara di essere associato o di designare l'Unione produttore-venditore, da una parte,

e la ditta . . con sede sociale in . e stabilimento in . . via . . n. . tel. . . partita IVA . . dichiara di essere associata o di designare l'Associazione di categoria industriale dall'altra,

si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'Associazione si impegna a consegnare per la compagna 1985-86

q.li . . . arance della varietà biondo;

q.li . . . arance della varietà pigmentate;

q.li . . . limoni campagna estiva 1° giugno-30 novembre;

q.li . . . limoni campagna invernale 1° dicembre-31 maggio.

Il prodotto consegnato dovrà rispondere alle norme di qualità previste per gli agrumi destinati alla trasformazione industriale nel rispetto del seguente calendario di consegna:

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

franco: (azienda produttore, centro raccolta, stabilimento di trasformazione)

. . . .

. . . .

. . . .

Art. 2.

I prezzi vengono concordati come segue:

arance bionde . . . . L. . . . q.le

arance pigmentate . . . . . . L. . . . q.le

limoni estivi . . . . L. . . . q.le

limoni invernali . . . . . . L. . . . q.le

I prezzi di cui sopra sono convenuti per il prodotto reso franco azienda del produttore al netto di IVA.

Art. 3.

Anticipazioni

Il venditore versa a titolo di anticipazione L. . . . . . corrispondenti al 4 % del valore del prodotto contrattato. Tale versamento verrà effettuato entro i trenta giorni successivi alla data della stipula del presente contratto e comunque prima dell'inizio delle consegne.

Art. 4.

Per le consegne (presso centri di raccolta o stabilimenti di trasformazione) effettuate in maniera diversa si attuano le seguenti condizioni:

. . . .

. . . .

. . . .

Art. 5.

Modalità di pagamento:

. . . .

. . . .

. . . .

Art. 6.

All'atto della consegna in fabbrica o presso il centro di raccolta verrà rilasciato, da parte dell'industria di trasformazione, in contraddittorio tra le parti, la relativa bolletta ai sensi dell'art. 17 del decreto ministeriale 7 gennaio 1983.

Art. 7.

Condizioni particolari aggiuntive:

. . . .

. . . .

. . . .

Art. 8.

Disposizioni diverse:

Per quanto non altro specificato e previsto dal presente contratto valgono le norme minime stabilite dall'accordo interprofessionale per gli agrumi, stipulato presso il MAF l'8 marzo 1985, quelle in materia di compravendita regolate dal codice civile, nonché quelle relative alla disciplina fiscale e tributaria.

p. *L'associazione* p. *L'industria*

(4913)

DECRETO 12 settembre 1985.

Disposizioni recanti criteri e modalità di ordine generale per l'applicazione del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio in data 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 189 del trattato di Roma;

Viste le direttive n. 159, n. 160, n. 161/CEE del 17 aprile 1972 e n. 268/CEE del 28 aprile 1975 sulla riforma socio-strutturale dell'agricoltura;

Visto il regolamento CEE n. 797 approvato dal Consiglio delle Comunità europee il 12 marzo 1985 concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative relative all'applicazione del regolamento delle Comunità europee, nelle materie di loro competenza;

Considerata l'urgenza di dare immediata attuazione alla nuova azione comune ferma restando la competenza delle regioni a deliberare nelle materie loro riservate;

Decreta:

Art. 1.

Finalità generali

1. Il presente decreto ha lo scopo di stabilire criteri e modalità di ordine generale per l'applicazione del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio in data 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie denominato in appresso « regolamento ».

2. Gli interventi nei diversi settori sono attuati dalle regioni a statuto ordinario in conformità alle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e 24 luglio 1977, n. 616, dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome nell'ambito dei rispettivi statuti.

3. Le regioni, ai fini degli interventi e per le finalità previste dal regolamento di cui al primo comma provvedono, in collegamento con le azioni previste dal regolamento CEE n. 270/79, ad istituire servizi di sviluppo agricolo integrati, comprendenti attività di assistenza tecnica, divulgazione agricola, qualificazione, formazione ed aggiornamento professionale, informazione socio-economica, sperimentazione e dimostrazione agraria.

Art. 2.

Beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi di cui al titolo I del regolamento, purché in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 2, paragrafo 1 dello stesso regolamento i seguenti imprenditori agricoli:

a) i coltivatori diretti, proprietari o affittuari, mezzadri e coloni anche in mancanza di accordi con il concedente, ovvero mezzadri e coloni congiuntamente con il conduttore concedente, enfiteuti, loro familiari coadiuvanti in forma stabile e permanente;

b) i proprietari, usufruttuari ed affittuari conduttori;

c) le cooperative agricole costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione;

d) le associazioni di coltivatori diretti, enfiteuti, coloni, loro familiari coadiuvanti in forma stabile e permanente, proprietari, usufruttuari ed affittuari conduttori;

e) le società di persone che conducono direttamente aziende agricole di cui siano proprietari o di cui abbiano comunque la disponibilità. Le regioni e le province autonome, nei limiti indicati dall'art. 6 del regolamento, stabiliscono le condizioni d'ammissibilità.

2. Il requisito di imprenditore agricolo a titolo principale e quello relativo alla capacità professionale di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettere *a*) e *b*), del regolamento sono accertati sulla base delle disposizioni legislative regionali, emanate in applicazione della direttiva numero 72/159/CEE. In mancanza, si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

3. Per le cooperative di cui alla lettera *c*) del presente articolo, aventi per oggetto esclusivo la gestione di aziende agricole, si può far luogo alla concessione degli aiuti agli investimenti previsti dal titolo I del regolamento anche se solo il 20 per cento dei soci è in possesso dei requisiti soggettivi prescritti.

Art. 3.

Piano di miglioramento

Le regioni e le province autonome possono apportare, ove necessario, eventuali modifiche al contenuto dello schema di piano riportato nell'allegato 1 al presente decreto per adattarlo alle diverse realtà agricole. Tali modifiche debbono essere comunicate alla CEE per il tramite del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

Reddito di riferimento

1. Le regioni e le province autonome determinano, entro il 30 novembre di ciascun anno, il reddito di riferimento per la concessione degli aiuti agli investimenti ai sensi del paragrafo 3, dell'art. 2 del regolamento.

2. L'Istituto centrale di statistica fornisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e alle regioni e province autonome, entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, i dati sulle retribuzioni medie pro-capite dei lavoratori dipendenti addetti ai settori extra-agricoli, nonché il coefficiente medio di incremento nel triennio precedente, con riferimento alle singole regioni e province autonome.

3. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, i livelli dei redditi di riferimento, che non potranno in nessun caso superare l'ammontare delle retribuzioni medie lorde regionali dei dipendenti appartenenti ai settori extra-agricoli.

4. In caso di mancata comunicazione da parte degli organi regionali e provinciali nel termine sopra fissato, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede direttamente a completare il quadro nazionale dei livelli di riferimento per gli adempimenti dovuti in sede comunitaria.

Art. 5.

Interventi

1. Gli imprenditori agricoli, i cui piani di miglioramento siano stati approvati, possono beneficiare dei seguenti aiuti agli investimenti di cui all'art. 4, primo paragrafo del regolamento:

a) contributi in conto capitale o loro equivalente sotto forma di concorso nel pagamento degli interessi o una combinazione di queste due forme per gli investimenti globalmente necessari alla realizzazione del piano di miglioramento;

b) garanzie per i mutui da contrarre e i relativi interessi.

Art. 6.

Contributo in conto capitale

1. Il contributo in conto capitale, che può riguardare un volume di investimento fino alla concorrenza di un importo non superiore a 60.000 ECU per ULU e a 120.000 ECU per azienda, viene fissato nella misura massima prevista dall'art. 4, paragrafo 2, del regolamento.

2. Per i piani di miglioramento presentati entro il 30 settembre 1987, si applica la maggiorazione dei contributi prevista dall'art. 4, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento.

3. Per particolari situazioni le regioni e province autonome possono apportare riduzioni fino al 20% degli ammontari massimi del contributo concedibile.

4. Alle condizioni fissate all'art. 6, paragrafo 4, primo e secondo trattino, e 5 del regolamento, l'importo totale degli investimenti ammissibili è elevato a 450.000 ECU per i soggetti indicati all'art. 2, lettera *c*), del presente decreto.

Art. 7.

Mutui

Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la realizzazione dei piani di miglioramento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 18, primo e quarto comma e 19 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 8.

Garanzia fidejussoria

1. Agli imprenditori agricoli, il cui piano di miglioramento sia stato approvato e che abbiano ottenuto il nulla osta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi ai sensi dell'art. 6, ma non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di credito, è concessa da parte della sezione speciale del Fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, fidejussione per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, ed il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi.

2. Per le modalità e i limiti della fidejussione, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 9.

Giovani agricoltori

1. Ai giovani agricoltori di età inferiore ai 40 anni, che ne facciano richiesta e che soddisfino le condizioni soggettive ed oggettive richieste dall'art. 7 del regolamento, sono concesse le seguenti provvidenze:

- un premio di primo insediamento di 7.500 ECU sotto forma di contributo « una tantum » o equivalente sotto forma di concorso nel pagamento degli interessi;

- un concorso nel pagamento degli interessi del 5 per cento per la durata di 15 anni a fronte dei prestiti contratti per coprire le spese afferenti al primo insediamento nell'azienda. E' ammessa la capitalizzazione del concorso negli interessi fino ad un importo massimo di 7.500 ECU.

2. Ai giovani agricoltori che, entro cinque anni dal loro primo insediamento nell'azienda agricola presentino un piano di miglioramento ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera *c*) del regolamento, è concesso, in aggiunta alle provvidenze di cui al comma precedente, un aiuto supplementare agli investimenti pari al 25 per cento del contributo concesso ai sensi dell'art. 5, lettera *a*), del presente decreto.

3. Per poter beneficiare degli interventi previsti nel presente articolo, i giovani agricoltori debbono acquisire, al più tardi entro i due anni successivi al loro primo insediamento nell'azienda, una sufficiente qualifica professionale, accertata sulla base dei criteri fissati dall'art. 12, terzo, quarto e quinto comma della legge 9 maggio 1975, n. 153.

4. Tale requisito si considera acquisito ove il giovane agricoltore abbia frequentato con esito positivo un corso di formazione complementare istituito ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento.

Art. 10.

Aiuti per la contabilità

Agli imprenditori agricoli a titolo principale, che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilità aziendale in conformità a quanto disposto dall'art. 9 del regolamento, è concesso un contributo di 1.050 ECU erogabile in quattro anni, in ragione del 45 per cento nel primo anno, del 30 per cento nel secondo anno, del 15 per cento nel terzo anno, del 10 per cento nel quarto anno.

Art. 11.

Aiuti di avviamento alle associazioni di assistenza interaziendale

1. Alle associazioni di produttori agricoli, che si costituiscono per il raggiungimento degli obiettivi fissati nell'art. 10 del regolamento, è concesso, su richiesta, un aiuto di avviamento destinato a contribuire ai costi di gestione.

2. L'ammontare del contributo per associazione è fissato al massimo in 15.000 ECU e varia a seconda del numero dei partecipanti e dell'attività esercitata in comune.

3. Per le modalità di costituzione di tali associazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 30 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 12.

Servizi di sostituzione

1. E' favorita la costituzione di associazioni aventi come scopo la prestazione di servizi specializzati di sostituzione agli imprenditori agricoli singoli od associati nel caso di rimpiazzamento temporaneo del conduttore dell'azienda, del suo coniuge o di un coadiuvante adulto per motivi di malattia, infortunio, maternità, formazione professionale, cariche elettive politiche o sindacali, ferie.

2. Le associazioni, formate da un numero di soci non inferiore a sei unità, acquistano con il riconoscimento, personalità giuridica di diritto privato.

3. Alle associazioni di cui al primo comma, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 11 del regolamento, è concesso, su richiesta, un premio di avviamento di 12.000 ECU per unità di sostituzione occupata a tempo pieno, da ripartire sui primi cinque anni di attività.

4. Le regioni e le province autonome determineranno le condizioni per il riconoscimento, nonché le modalità per la concessione dell'aiuto.

Art. 13.

Servizi di gestione

1. E' favorita la costituzione di associazioni aventi come scopo la creazione di servizi di gestione aziendale.

2. Le associazioni, formate da un numero di soci non inferiore a sei unità, acquistano, con il riconoscimento, personalità giuridica di diritto privato.

3. Alle associazioni di cui al primo comma, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento, è concesso, su richiesta, un premio di avviamento di 12.000 ECU per unità impiegata a tempo pieno, da ripartire sui primi cinque anni di attività.

4. Le regioni e le province autonome determinano le condizioni per il riconoscimento, nonché le modalità per la concessione dell'aiuto.

5. E' riconosciuta alle regioni ed alle province autonome la facoltà di avvalersi del sistema alternativo di aiuto previsto dall'art. 12, paragrafo 6, del regolamento.

Art. 14.

Indennità compensativa

Ai fini della concessione dell'indennità compensativa e degli aiuti agli investimenti collettivi per la produzione foraggera, sistemazione ed attrezzatura di pascoli ed alpeggi sfruttati in comune e degli altri interventi previsti dagli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 del regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nelle leggi 10 maggio 1976, n. 352 e 1° agosto 1981, n. 423.

Art. 15.

Misure forestali

Nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 20 del regolamento, sono concessi a favore delle aziende agricole singole ed associate aiuti all'imboschimento delle superfici agricole e agli investimenti per il miglioramento delle superfici boscate.

Art. 16.

Interventi in zone sensibili dal punto di vista ambientale

Le regioni e le province autonome comunicheranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro per l'ecologia le disposizioni che intendono adottare in applicazione dell'art. 19 del regolamento per la difesa dell'ambiente naturale con la delimitazione delle zone interessate.

Art. 17.

Formazione professionale

1. Per i corsi o tirocini di formazione professionale previsti dall'art. 21, punto 1, secondo comma, primo alinea, del regolamento CEE n. 797/85 si applicano le disposizioni di cui al titolo V, sez. III, della legge 9 maggio 1975, n. 153.

2. Le regioni, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 21, punto 1, secondo comma, secondo alinea al regolamento CEE n. 797/85, istituiscono corsi o tirocini di formazione per dirigenti e amministratori di associazioni di produttori e di cooperative aventi lo scopo di migliorare, in ambito locale, l'organizzazione economica dei produttori e la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

3. Per il conseguimento delle medesime finalità, quando si tratti di interesse nazionale, il MAF istituisce corsi o tirocini, per la formazione di dirigenti ed amministratori di organizzazioni professionali a carattere nazionale anche per le necessità relative ad associazioni di produttori e loro unioni, nonché di cooperative e loro consorzi aventi rilevanza nazionale.

4. Le amministrazioni interessate (regioni o MAF), mediante apposite convenzioni, affidano ad enti particolarmente qualificati l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi o tirocini sopra indicati, i cui contenuti e modalità saranno definiti sulla base delle direttive all'uopo emanate dal comitato interregionale per la divulgazione agricola in Italia.

5. I corsi di formazione complementare previsti dall'art. 21, punto 1, secondo comma, terzo alinea, del regolamento CEE n. 797/85, organizzati dalle regioni esclusivamente per giovani agricoltori di età non superiore a 40 anni, dovranno avere carattere residenziale ed avere per oggetto programmi integrati, avuto riguardo soprattutto ai problemi della moderna organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola o associata.

6. Tali corsi, la cui durata non potrà superare le 150 ore, comprenderanno anche applicazioni di carattere pratico.

Art. 18.

Progetti pilota

1. I progetti pilota di cui all'art. 12, punto 1, primo alinea, del regolamento CEE n. 797/85, potranno anche avere per oggetto la valutazione in senso globale delle attività e dei relativi risultati dei servizi di sviluppo agricolo integrati, in zone e periodi di tempo determinati.

2. Ai fini di tale valutazione, le regioni fisseranno criteri e parametri sulla base degli orientamenti all'uopo espressi dal comitato interregionale per la divulgazione agricola in Italia.

Art. 19.

Rendicontazione

1. Le regioni e le province autonome forniranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, la necessaria documentazione per la presentazione delle domande di rimborso al FEOGA - sezione orientamento. Forniranno altresì tutti gli elementi, le informazioni e i chiarimenti che si rendessero necessari per corrispondere a richieste della Comunità o che comunque siano connesse al mantenimento dei rapporti con la Comunità economica europea.

2. Le regioni e le province autonome invieranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno, dettagliate relazioni sull'attività svolta e sui problemi generali e particolari che si presenteranno in attuazione delle misure comunitarie contenute nel regolamento. Dovranno, altresì, fornire, con cadenza semestrale, situazioni statistiche per la elaborazione dei dati anche su base informatica, secondo la modulistica che sarà fornita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 20.

Disposizioni generali

1. Le regioni e le province autonome nella concessione degli aiuti devono attenersi ai princìpi e ai limiti stabiliti dagli articoli 3 e 8 del regolamento, assumendo le opportune iniziative per il controllo degli aiuti erogati in applicazione del regolamento.

2. Nella ipotesi di irregolarità, per il recupero di somme indebitamente pagate, si applicano le modalità e le procedure previste dal regolamento CEE n. 238 del 7 febbraio 1972.

3. Per tutto quanto non previsto nel presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nelle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 21.

Disposizioni transitorie

1. Nella fase di prima applicazione del regolamento e limitatamente all'anno 1985, il reddito comparabile viene fissato nell'importo determinato, per province, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984 incrementato del 15 per cento.

2. Tale reddito si applica ai piani di sviluppo approvati entro il 30 settembre 1985 ed ai piani di miglioramento presentati entro il 31 dicembre 1985.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1985

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO 1

PIANO DI MIGLIORAMENTO AZIENDALE
Regolamento CEE n. 797/1985

SITUAZIONE INIZIALE
(Anno 19..)

1. — DATI TITOLARE AZIENDA.

Sig. . . nato il . . a . . (provincia di . .)
(cognome e nome)

residenza anagrafica (1) . (provincia di .) telefono

indirizzo azienda (2) . . (provincia di . .)

2. — CODICI.

Albo professionale imprenditori agricoli: sezione . . n. . . anno iscrizione . . libretto ex U.M.A. n. .
anagrafe vitivinicola n. . partita IVA n. . codice fiscale n.

3. — NOTIZIE SULLA PERSONA E LA FAMIGLIA.

1. Titolo possesso dei terreni:
☐ Proprietario ☐ Affittuario ☐ Mezzadro ☐ Coltivatore diretto

2. Presta attività agricola dall'anno

3. Presta attività extragricola: ☐ NO ☐ SI (3) (% . . tempo; % . . reddito)
Tipo di attività extragricola: ☐ dipendente ☐ autonomo (specificare; indicare inoltre il comune dove viene svolta)

4. Usufruisce di assicurazione previdenziale per il settore extragricolo (quale):

5. Usufruisce di pensione: ☐ NO ☐ SI (specificare categoria

6. Unità familiari (compreso il titolare) (4):

COGNOME E NOME	Anno di nascita	Codice fiscale	Relazione parentela con il titolare	Attività svolta	Titolo di studio (5)	Giornate lavorative prestate in azienda
					Totale .	

N.B. — I richiami sono riportati alla fine.

4. — NOTIZIE SULL'AZIENDA.

1. Ubicazione e forma giuridica dell'azienda:

centro aziendale, comune di .

territorio: ☐ pianura ☐ collina ☐ montagna comunità montana

maggior parte di superficie agricola utilizzata (S.A.U.) comune di .

territorio: ☐ pianura ☐ collina ☐ montagna

forma giuridica dell'azienda . . comunità montana

2. Infrastrutture civili.

Il centro aziendale: è collegato all'acquedotto ☐ SI ☐ NO; è servito da energia elettrica ☐ SI ☐ NO; dista da strade percorribili da autoveicoli mt. . ., dista da scuole elementari km .

3. Giacitura, S.A.U. ed altre caratteristiche:

pianeggiante . . %; acclive . %; molto acclive . . %; altitudine centro aziendale mt . corpi fondiari n. . . con distanza media dal centro aziendale km . ., sistema di irrigazione (6) .

4. Manodopera (specificare se familiare):

1) *Salariati fissi e impiegati*:

COGNOME E NOME	Anno di nascita	Qualifica	Giornate lavorative prestate
		Totale . .	

2) *Salariati avventizi*:

N.	Periodo prestazione (riferito annata precedente) Inizio/cessazione	Tipo di attività svolta	Giornate lavorative prestate
		Totale . .	

5. Macchinari, attrezzatura principale:

Macchine a motore: tipo, HP e anno di fabbricazione	Attrezzatura principale non semovente
Totale HP .	

6. Ricorre a conto terzi per i seguenti lavori e per i periodi sotto specificati:

COLTURE	Terreni							Giornate lavorative annue	Produzione Totale		Reimpieghi per uso zootecnico		Produzione lorda vendibile		
	Proprietà		Affitto		Totale		Di cui irrigui								
	Ha	a	Ha	a	Ha	a	Ha	Totale	Ql	U.F.	Ql	U.F.	Ql	Prezzo unitario (000 lire)	Valore totale (000 lire)
	1		2		3		4	5	6	7	8	9	10=6—8	11	12=10×11
Mais da granella															
Silomais . . .															
Grano															
Orzo e segale .															
Erbaio															
Riso															
Alpe															
Prato stabile .															
Prato-pascolo .															
Vite (8):															
....															
Frutteto (9):															
....															
....															
Altro:															
....															
S.A.U.															
Boschi															
Tare, incolti, fabbricati															
Totale . . .														Totale . .	

8. S.A.U.: pianura Ha . . . .; collina Ha . . . .; montagna Ha . . . .; ricade nei seguenti comuni (specificare comune ed Ha totali): . . . . Ha . . . . Ha . . .; . . . . Ha . . .

9. S.A.U. affittata dai signori (10) . . . .

10. Bestiame (consistenza media del bestiame allevato).

SPECIE	Razza	N. capi	PESO		Giornate lavorative necessarie	U.F. necessarie	VALORE		*Notizie integrative*
			Unitario Ql	Totale Ql			Prezzo unitario (000 lire)	Importo totale (000 lire)	
	1	2	3	4	5	6	7	8=4×7	9
BOVINI									Numero capi iscritti
1. *Allevamento*									*Libro genealogico*
Vacche									Specie . . . . .
Vacche									n. . . . capi
Manze									Specie . . . . .
Manze									n. . . . capi
Manzette									Specie . . . . .
Manzette									n. . . . capi
Tori, torelli									
2. *Ingrasso*									
Vitelli									*Risanamento*
Altri soggetti									Specie . . . . .
Totale bovini . . .									☐ non aderisce
									☐ aderisce (numero identificazione . . . . .)
OVINI									
Pecore									☐ ufficialmente indenne
Altri soggetti									☐ risanamento in corso
Totale ovini									☐ risanamento non iniziato
CAPRINI									Specie . . . . .
Capre									☐ non aderisce
Altri soggetti .									☐ aderisce (numero identificazione . . . . .)
Totale caprini .									☐ ufficialmente indenne
SUINI									☐ risanamento in corso
Scrofe . .									☐ risanamento non iniziato
Scrofe . . .									
Verri									
Verri									
Adulti sup. 6 mesi . .									*Alpeggio*
Adulti sup. 6 mesi . . .									Specie . . . . . .
Scrofette 3-6 mesi . .									n. . . . capi
Scrofette 3-6 mesi .									Comune . . . . .
Magroni 6 mesi . . .									Specie . . . . .
Magroni 6 mesi . .									n. . . . capi
Suinetti fino 3 mesi . .									Comune . . . . .
Suinetti fino 3 mesi . . .									
Totale suini . . .									*Altre notizie*
ALTRE SPECIE									
. . . .									. . . .
. . . .									. . . .
. . . .									. . . .

11. Carne (capi venduti e prezzi unitari medi riferiti all'annata precedente).

SPECIE	Razza	N. capi	Peso (Ql)		Valore vendite	
			Unitario	Totale	Prezzo unitario (000 lire/Ql)	Importo totale (000 lire)
	1	2	3	4=2×3	5	6=4×5
BOVINI						
1. Nati in azienda						
scarto						
ingrasso						
allevamento						
					Totale 1 . .	
2. Acquistati						
ingrasso						
allevamento						
					Totale 2a . .	(meno)
Totale 2b: Valore capi acquistati . . .						(uguale)
Totale 2 = Totale 2a − Totale 2b = . .						
BOVINI/Utile lordo stalla = Totale 1 + Totale 2 = . . .						
OVINI						
Scarto						
Ingrasso						
Allevamento						
(Di cui acquistati capi n. . . . per totale L. . . . .)					Totale vendite . . .	
OVINI/Totale vendite al netto acquisti . . .						
CAPRINI						
Scarto						
Ingrasso						
Allevamento						
(Di cui acquistati capi n. . . . per totale L. . . . .)					Totale vendite . . .	
CAPRINI/Totale vendite al netto acquisti . . .						
SUINI						
Scarto						
Ingrasso						
Allevamento						
(Di cui acquistati capi n. . . . per totale L. . . . .)					Totale vendite . . .	
SUINI/Totale vendite al netto acquisti . . .						
. . . .						
. . . .						
. . . .						
. . . .						
(Di cui acquistati capi n. . . . per totale L. . . . .)					Totale vendite . . .	
. . . . ./Totale vendite al netto acquisti . . .						
Totale complessivo vendite al netto acquisti . . .						

12. Latte venduto (prezzi unitari medi riferiti all'annata precedente).

	N. capi	Produzione (Ql)		Reimpieghi e trasformati Ql	Produzione lorda vendibile		
		Unitaria	Totale		Ql	Prezzo (000 lire/Ql)	Importo totale (000 lire)
	1	2	3	4	5	6	7=5×6
Vacche (razza)							
Pecore (razza)							
Capre (razza)							
						Totale .	

13. Altre produzioni animali vendute (prezzi unitari medi riferiti all'annata precedente).

Specie e prodotto	Importo (000 lire)	Specie e prodotto	Importo (000 lire)
Bovini: formaggio ql . . L./ql . .		Altro (specificare):	
burro ql . . L./ql . .		....	
Ovini: formaggio ql . . . L./ql . .		....	
lana ql . . . L./ql . . .		....	
Caprini: formaggio ql . . . L./ql		....	
		Totale .	

14. Totale produzione lorda vendibile per le colture, latte e altre produzioni animali e utile lordo di stalla:

Quadri 7 + 11 + 12 + 13 = | L. . . . . |

15. Strutture.

	Quantità - Specie	Idoneità (12)	Anno costruzione o ultimo riattamento
Abitazioni n.	Mq . . . . Vani	B ☐ M ☐ C ☐	
Stalle a stabulazione fissa	Mq . . . . Capi	B ☐ M ☐ C ☐	
Stalle a stabulazione fissa con fienile	Mq . . . . Capi	B ☐ M ☐ C ☐	
Stalle a stabulazione libera chiusa	Mq . . . . Capi	B ☐ M ☐ C ☐	
Stalle a stabulazione libera aperta	Mq . . . . Capi	B ☐ M ☐ C ☐	
Ricoveri	Mq . . . . Capi	B ☐ M ☐ C ☐	
Concimaia	Mc	Adeg. SI ☐ NO ☐	
Silos per foraggi	Mc	Adeg. SI ☐ NO ☐	
Silos cereali	Mc	Adeg. SI ☐ NO ☐	
Ricoveri per fieno e paglia	Mq	Adeg. SI ☐ NO ☐	
Ricoveri macchine ed attrezzature	Mq	Adeg. SI ☐ NO ☐	
....	....		
....	....		
....	....		
....	....		

16. Spese annuali (quantità medie e prezzi medi unitari riferiti all'annata precedente).

DESCRIZIONE	Importo (000 lire)
1. *Spese per colture*	
1) sementi	
2) antiparassitari e diserbanti	
3) concimi	
4) assicurazioni (13)	
Totale	
2. *Spese per allevamenti*	
1) foraggi, mangimi, lettimi	
2) veterinario, medicine, fecondazione artificiale	
3) assicurazioni (14)	
Totale	
3. *Spese per meccanizzazione*	
1) carburanti e lubrificanti	
2) manutenzione e assicurazione, ecc.	
3) noleggi senza conducente	
4) noleggi con conducente (conto terzi)	
Totale	
4. *Spese fondiarie e generali* (15)	
1) manutenzione ordinaria e assicurazioni:	
fabbricati e manufatti	
colture pluriennali (escluse foraggere)	
2) imposte e tasse aziendali	
3) acqua irrigua	
4) luce e telefono, ecc.	
Totale .	
5. *Quote di ammortamento* (16)	
1) fabbricati e manufatti	
2) impianti di colture pluriennali	
3) macchine ed attrezzature	
Totale . . .	
6. *Spese per lavoro annuale aziendale*	
1) salari a lavoratori fissi	
2) salari a lavoratori avventizi	
3) compensi per lavori direttivi	
Totale . . .	
7. *Spese per affitto terreni, fabbricati e manufatti, ecc.*	
Totale . . .	
8. *Interessi passivi pagati per mutui e prestiti*	
1) di durata fino a 5 anni . . . . (importo prestiti L. . . . . scadenza anno . . . . . .)	
2) di durata superiore a 5 anni . . . . . (importo mutui L. . . . . scadenza anno . . . . . .)	
Totale . . .	
9. *Interessi sul capitale in proprietà* (17)	
1) fondiario: (L. . . . .)	
fabbricati e manufatti (L. . . . . .)	
terreni (L. . . . . .)	
colture pluriennali (L. . . . . .)	
2) agrario: (L. . . . .)	
bestiame (L. . . . . .)	
macchine ed attrezzature (L. . . . . .)	
prodotti di scorta (L. . . . . .)	
Totale . . .	
Totale generale spese annuali L. .	

17. Cooperative e associazioni varie per lavorazioni terreni e per acquisto prodotti, raccolta, lavorazione, conservazio vendita prodotti o per altre attività ed operazioni cui l'azienda partecipa.

Denominazione cooperativa, consorzio o associazione	Sede	Scopo sociale

18. L'azienda tiene la contabilità agraria aziendale: ☐ NO ☐ SI .

intestata a ☐ titolare ☐ familiare (dati:

19. L'azienda nell'ultimo quinquennio ha ottenuto agevolazioni per:

☐ miglioramenti fondiari ☐ acquisto terreni ☐ acquisto macchine ☐ acquisto best

(specificare: legge, ammontare spesa ammessa a liquidazione ed anno liquidazione agevolazione)

20. L'azienda ha giacenti presso uffici della regione le seguenti richieste di agevolazione ancora da definire:

☐ miglioramenti fondiari ☐ acquisto terreni ☐ acquisto macchine ☐ acquisto best

(specificare: legge, ammontare spesa richiesta e anno di presentazione)

21. Altre notizie:

(*) Specificare se la contabilità è « semplificata ».

SITUAZIONE FINALE

(Anno)

— NOTIZIE SULLA PERSONA E LA FAMIGLIA.

bis. Unità familiari (compreso il titolare) (4).

OGNOME E NOME	Anno di nascita	Codice fiscale	Relazione parentela con il titolare	Attività svolta	Titolo di studio (5)	Giornate lavorative prestate in azienda
					Totale .	

— NOTIZIE SULL'AZIENDA.

bis. Manodopera (specificare se familiare).

1) *Salariati fissi e impiegati*:

COGNOMÈ E NOME	Anno di nascita	Qualifica	Giornate lavorative prestate
		Totale . .	

2) *Salariati avventizi*:

	Periodo prestazione (riferito annata precedente) Inizio/cessazione	Tipo di attività svolta	Giornate lavorative prestate
		Totale . .	

bis. Macchinari - attrezzatura principale.

Macchine a motore: tipo, HP e anno di fabbricazione	Attrezzatura principale non semovente
Totale HP .	

bis. Ricorre a conto terzi per i seguenti lavori e per i periodi sotto specificati:

7-*bis*. Riparto superficie aziendale e valore produzione lorda vendibile (produzioni medie riferite ad annate normali; adottare i prezzi medi unitari adoperati nella situazione)

COLTURE	Terreni							Giornate lavorative annue	Produzione Totale		Reimpieghi per uso zootecnico		Produzione lorda vendibile		
	Proprietà		Affitto		Totale		Di cui irrigui								
	Ha	a	Ha	a	Ha	a	Ha	Totale	Ql	U.F.	Ql	U.F.	Ql	Prezzo unitario (000 lire)	Valore totale (000 lire)
	1		2		3		4	5	6	7	8	9	10=6 — 8	11	12=10×11
Mais da granella															
Silomais . . .															
Grano															
Orzo e segale .															
Erbaio															
Riso															
Alpe															
Prato stabile .															
Prato-pascolo .															
Vite (8):															
....															
Frutteto (9):															
....															
....															
Altro:															
....															
S.A.U.															
Boschi															
Tare, incolti, fabbricati															
Totale . . .														Totale . .	

8-*bis*. S.A.U.: - pianura Ha . . ; - collina Ha . . ; - montagna Ha . . ; ricade nei seguenti comuni (specificare comune ed Ha totali):
. . . . Ha . . . . Ha . . . . Ha . . . .

9. S.A.U. affittata dai signori (10) . . . .

10-*bis*. Bestiame (consistenza del bestiame da allevare).

SPECIE	Razza	N. capi	PESO		Giornate lavorative necessarie	U.F. necessarie	VALORE		*Notizie integrative*
			Unitario Ql	Totale Ql			Prezzo unitario (000 lire)	Importo totale (000 lire)	
	1	2	3	4	5	6	7	8=4×7	9
BOVINI									Numero capi iscritti
1. *Allevamento*									*Libro genealogico*
Vacche									Specie . . . . . .
Vacche									n. . . . . . capi
Manze .									Specie . . . . . .
Manze .									n. . . . . . capi
Manzette									Specie . . . . . .
Manzette									n. . . . . . capi
Tori, torelli									
2. *Ingrasso*									*Risanamento*
Vitelli .									
Altri soggetti .									Specie . . . . . .
Totale bovini .									☐ non aderisce ☐ aderisce (n. identificazione . . . .) ☐ ufficialmente indenne
OVINI									
Pecore									
Altri soggetti .									☐ risanamento in corso
Totale ovini									☐ risanamento non iniziato
CAPRINI									Specie . . . . . .
Capre .									☐ non aderisce
Altri soggetti .									☐ aderisce (n. identificazione . . . .)
Totale caprini .									☐ ufficialmente indenne
SUINI									☐ risanamento in corso
Scrofe									☐ risanamento non iniziato
Scrofe									
Verri									
Verri									*Alpeggio*
Adulti sup. 6 mesi .									
Adulti sup. 6 mesi .									Specie . . . . . .
Scrofette 3-6 mesi .									n. . . . . . capi
Scrofette 3-6 mesi .									Comune . . . . .
Magroni 6 mesi .									Specie . . . . . .
Magroni 6 mesi .									n. . . . . . capi
Suinetti fino 3 mesi .									Comune . . . . .
Suinetti fino 3 mesi .									
Totale suini .									*Altre notizie*
ALTRE SPECIE									. . . .

11-*bis*. Carne - Capi vendibili (adottare i prezzi unitari medi adoperati nella situazione iniziale).

SPECIE	Razza	N. capi	Peso (Ql)		Valore vendite	
			Unitario	Totale	Prezzo unitario (000 lire/Ql)	Importo totale (000 lire)
	1	2	3	4=2×3	5	6=4×5
BOVINI						
1. Nati in azienda						
scarto						
ingrasso						
allevamento						
					Totale 1 . .	
2. Acquistati						
ingrasso						
allevamento						
					Totale 2a . .	(meno)
					Totale 2b: Valore capi acquistati . .	(uguale)
					Totale 2 = Totale 2a − Totale 2b = . .	
					BOVINI/Utile lordo stalla = Totale 1 + Totale 2 = .	
OVINI						
Scarto						
Ingrasso						
Allevamento						
(Di cui acquistati capi n. . . per totale L. . . . .)					Totale vendite . .	
					OVINI/Totale vendite al netto acquisti . . .	
CAPRINI						
Scarto						
Ingrasso						
Allevamento						
(Di cui acquistati capi n. . . per totale L. . . . .)					Totale vendite . .	
					CAPRINI/Totale vendite al netto acquisti . .	
SUINI						
Scarto						
Ingrasso						
Allevamento						
(Di cui acquistati capi n. . . . . per totale L. . . . .)					Totale vendite . . .	
					SUINI/Totale vendite al netto acquisti . . .	
. . . . . .						
. . . .						
. . . .						
. . . .						
(Di cui acquistati capi n. . . . . per totale L. . . . .)					Totale vendite . . .	
					. . . . ./Totale vendite al netto acquisti . . .	
					Totale complessivo vendite al netto acquisti . . .	

12-*bis*. Latte vendibile (adottare i prezzi unitari medi adoperati nella situazione iniziale).

	N. capi	Produzione (Ql)		Reimpieghi e trasformati Ql	Produzione lorda vendibile		
		Unitaria	Totale		Ql	Prezzo (000 lire/Ql)	Importo totale (000 lire)
	1	2	3	4	5	6	7=5×6
Vacche (razza)							
Pecore (razza)							
....							
....							
Capre (razza)							
....							
						Totale .	

13-*bis*. Altre produzioni animali vendibili (adoperare i prezzi unitari medi adoperati nella situazione iniziale).

Specie e prodotto	Importo (000 lire)	Specie e prodotto	Importo (000 lire)
Bovini: formaggio ql . . L./ql .		Altro (specificare):	
burro ql . . L./ql .		....	
Ovini: formaggio ql . . L./ql .		....	
lana ql . . L./ql .		....	
Caprini: formaggio ql . . L./ql .		....	
		Totale .	

14-bis. Totale produzione lorda vendibile per le colture, latte e altre produzioni animali e utile lordo di stalla:

Quadri 7-*bis* + 11-*bis* + 12-*bis* + 13-*bis* = | L. . |

15-*bis*. Strutture.

	Quantità - Specie	Idoneità (12)	Anno costruzione o ultimo riattamento
Abitazioni n.	Mq . . . Vani	B ☐ M ☐ C ☐	
Stalle a stabulazione fissa .	Mq . . . Capi	B ☐ M ☐ C ☐	
Stalle a stabulazione fissa con fienile .	Mq . . . Capi	B ☐ M ☐ C ☐	
Stalle a stabulazione libera chiusa .	Mq . . . Capi	B ☐ M ☐ C ☐	
Stalle a stabulazione libera aperta .	Mq . . . Capi	B ☐ M ☐ C ☐	
Ricoveri	Mq . . . Capi	B ☐ M ☐ C ☐	
Concimaia	Mc	Adeg. SI ☐ NO ☐	
Silos per foraggi	Mc	Adeg. SI ☐ NO ☐	
Silos cereali	Mc	Adeg. SI ☐ NO ☐	
Ricoveri per fieno e paglia	Mq	Adeg. SI ☐ NO ☐	
Ricoveri macchine ed attrezzature	Mq	Adeg. SI ☐ NO ☐	
	....		
....	....		
	....		
	....		

10-*bis*. Spese annuali (quantità medie riferite ad annate normali - adottare i prezzi medi unitari adoperati nella situaz iniziale).

DESCRIZIONE	Importo (000 lire)
1. *Spese per colture*	
1 - sementi	
2 - antiparassitari e diserbanti .	
3 - concimi .	
4 - assicurazioni (13) .	
Totale .	
2. *Spese per allevamenti*	
1 - foraggi, mangimi, lettimi .	
2 - veterinario, medicine, fecondazione artificiale	
3 - assicurazioni (14)	
Totale . .	
3. *Spese per meccanizzazione*	
1 - carburanti e lubrificanti .	
2 - manutenzione e assicurazione, ecc. .	
3 - noleggi senza conducente .	
4 - noleggi con conducente (conto terzi)	
Totale .	
4. *Spese fondiarie e generali* (15)	
1 - manutenzione ordinaria e assicurazioni:	
fabbricati e manufatti .	
colture pluriennali (escluse foraggere)	
2 - imposte e tasse aziendali .	
3 - acqua irrigua	
4 - luce e telefono, ecc.	
Totale .	

DESCRIZIONE	Importo (000 lire)
5. *Quote di ammortamento* (16)	
1 - fabbricati e manufatti .	
2 - impianti di colture pluriennali	
3 - macchine ed attrezzature	
Totale . . .	
6. *Spese per lavoro annuale aziendale*	
1 - salari a lavoratori fissi	
2 - salari a lavoratori avventizi	
3 - compensi per lavori direttivi	
Totale . . .	
7. *Spese per affitto terreni, fabbricati e manufatti, ecc.*	
Totale .	
8. *Interessi passivi pagati per mutui e prestiti*	
1 - di durata fino a 5 anni .	
(importo prestiti L. . . . . . scadenza anno . . . .)	
2 - di durata superiore a 5 anni	
(importo mutui L. . . . . . scadenza anno . . . .)	
Totale . . .	
9. *Interessi sul capitale in proprietà* (17)	
1 - fondiario	
fabbricati e manufatti (L. . . . . .)	
terreni (L. . . . . .)	
colture pluriennali (L. . . . . .)	
2 - agrario	
bestiame (L. . . . . .)	
macchine ed attrezzature (L. . . . . .)	
prodotti di scorta (L. . . . . .)	
Totale . . .	
Totale generale spese annuali L. .	

17. Calcolo della redditività

Importi in migliaia di lire

DESCRIZIONE		Prima del piano		Dopo il piano
P.L.V.	(quadro 14)		(quadro 14-*bis*)	
SPESE	(quadro 16)		(quadro 16-*bis*)	
REDDITO				

Firma dell'imprenditore autenticata

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

(1) Comune dove ricade il centro aziendale.

(2) Qualora non risieda in azienda.

(3) Nel caso presti anche attività extragricola, specificare la percentuale di tempo dedicato all'attività extragricola e la percentuale di reddito ricavato dall'esercizio della stessa attività.

(4) Indicare *tutti i componenti familiari* compresi quelli che non prestano nella azienda alcuna giornata lavorativa.

(5) Adottare il seguente codice: 1 - Nessuno; 2 - Licenza elementare; 3 - Licenza media; 4 - Abilitazione di istituto professionale agrario; 5 - Diploma in enologia; 6 - Diploma di agrotecnico; 7 - Diploma di perito agrario; 8 - Laurea in scienze naturali; 9 - Laurea in agraria; 10 - Laurea in veterinaria; 11 - Diploma di geometra; 12 - Diploma di ragioniere; 13 - Diploma scuola media superiore ad indirizzo diverso; 14 - Altra laurea.

(6) Scorrimento, sommersione, pioggia.

(8) (9) Specificare varietà.

(10) Specificare generalità ed indirizzo nonché relativa superficie.

(12) B - buone; M - mediocri; C - cattive.

(13) Il 2% della produzione lorda vendibile indicata al quadro 7 (colonna 12).

(14) Il 2% del valore del bestiame indicato al quadro 10 (colonna 8).

(15) Per i fabbricati calcolare l'1% del costo di ricostruzione. Per le colture pluriennali calcolare l'1% del costo di riproduzione.

(16) Le quote di ammortamento sono pari a:

1% del valore a nuovo dei fabbricati e manufatti;

1% del costo di riproduzione delle colture pluriennali;

8% del valore a nuovo delle macchine (prezzo attuale di mercato).

(17) Gli interessi sul capitale fondiario sono pari al 2% del: - valore attuale dei fabbricati e manufatti; - valore dei terreni; - valore attuale delle colture pluriennali.

Gli interessi sul capitale agrario sono pari al 5% del: - valore del bestiame (vedi quadro 10 colonna 8); - valore delle macchine ed attrezzature (2/3 valore a nuovo); - valore dei prodotti di scorta (4% del valore della produzione lorda vendibile totale: vedi quadro 14).

(18) Indicare, tra l'altro, se esistono terreni e aziende (oltre a quanto indicato nella presente scheda) per i quali il titolare e la famiglia sono direttamente o indirettamente interessati.

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 settembre 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 27 settembre 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 27 dicembre 1985 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 96,80 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 29 dicembre 1984 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 settembre 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1984 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1985
Registro n. 31 *Tesoro, foglio n.* 347

(5121)

DECRETO 18 settembre 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 27 settembre 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 28 marzo 1986 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 93,75 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1986.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 29 dicembre 1984 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 settembre 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1985
Registro n. 31 *Tesoro, foglio n.* 348

(5122)

DECRETO 18 settembre 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantotto giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 27 settembre 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantotto giorni con scadenza il 30 settembre 1986 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento e stabilito in L. 87,80 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1986.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 15 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 12 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 settembre 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1985
Registro n. 31 *Tesoro, foglio n.* 349

(5123)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 agosto 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. Rhoss, stabilimento di Codroipo (Udine), dal 18 gennaio 1982 al 18 luglio 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Neziosi mobili moderni S.p.a. di Vigonovo di Fontanafredda (Pordenone) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 giugno 1984 al 4 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sanac, con sede in Genova e stabilimento in Vado Ligure (Savona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1984 al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ge-Me.Az. Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. Rhoss, stabilimento di Codroipo (Udine), è prolungata al 16 gennaio 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Neziosi mobili modereni S.p.a. di Vigonovo di Fontanafredda (Pordenone), è prolungata al 4 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Me.Az Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso S.p.a. Romano Mazzoli Chiasais, con stabilimento in Maniago (Pordenone), dall'8 marzo 1982 al 5 settembre 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagani ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sanac, con sede in Genova e stabilimento in Vado Ligure (Savona), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rhoss di Codroipo (Udine), è prolungata al 1° ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. Rhoss, stabilimento di Codroipo (Udine), è prolungata al 16 luglio 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ca.Me.Va. - Officina carpenteria metallica varia, in Genova-Sampierdarena, è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.M. - Prefabbricati metallici di Cervignano (Udine), fallita il 10 novembre 1983, è prolungata al 6 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Neziosi mobili moderni S.p.a. di Vigonovo di Fontanafredda (Pordenone), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sguazzin legnami di S. Giorgio di Nogaro (Udine), è prolungata al 1° agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ca.Me.Va. - Officina carpenteria metallica varia, con sede in Genova-Sampierdarena, è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sanac, con sede in Genova e stabilimento in Vado Ligure (Savona), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Solerzia, con sede e stabilimento in Imperia, è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navital, con sede legale ed uffici in Genova e cantieri in Genova-Sestri, è prolungata al 18 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli De Vita, con sede e stabilimento in Casella Scrivia (Genova), è prolungata al 21 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cooperativa Stovigliai, con sede e stabilimento in Albisola Superiore (Genova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 novembre 1984 al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. Romano Mazzoli Chiasais, stabilimento in Maniago (Pordenone), è prolungata al 4 dicembre 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geneco, con sede legale in Genova e stabilimento in Genova-S. Quirico, è prolungata al 3 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore di lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Neptunia - Società industriale commerciale marittima, in Genova, è prolungata al 31 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sanac, con sede legale in Genova e stabilimento in Genova-Bolzaneto, è prolungata al 4 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Elettronica G. Pergolo & C., con sede in Genova, uffici di Genova ed unità produttive presso la Fincantieri S.p.a., stabilimento Oarm e Fincantieri S.p.a., stabilimento di Riva Trigoso (Genova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 gennaio al 21 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Santo Dasso, con sede e stabilimento in Genova-Pontedecimo, è prolungata al 18 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Creazioni Soldano Hautes Fourrures, con sede legale e unità produttiva in Genova, è prolungata al 7 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.N.M.A. - Industrie navali meccaniche affini, con sede legale e stabilimento in La Spezia, è prolungata al 31 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rhoss di Codroipo (Udine), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laminati Lisert di Monfalcone (Gorizia), è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P.L.A., stabilimenti di Pasiam di Prato, Pozzuolo del Friuli (Udine) e Pordenone, è prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore di tre impiegati e quattro operai dalla S.a.s. Panauto di G. Conti di Trieste, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, a 25 ore nei mesi di aprile, maggio e giugno, a 30 ore nei mesi di luglio, agosto e settembre, a 35 ore nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ditta ICCI - Industria cartaria cartotecnica italiana di Tolmezzo (Udine), è prolungata al 21 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Me.Az Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. Rhoss, stabilimento di Codroipo (Udine), è prolungata al 18 settembre 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cerusa, con sede in Genova-Voltri, uffici amministrativi e stabilimento in Masone (Genova), è prolungata al 25 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4814)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Coefficiente di rivalutazione dei prezzi per l'anno 1984, ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962, nei casi previsti dall'art. 9 della legge 26 maggio 1975, n. 183.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985, n. 764, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1985, registro n. 11, foglio n. 99, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 della legge 26 maggio 1975, n. 183, ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo e dei contributi già concessi, in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962, nei casi previsti dall'art. 9 della legge medesima, il coefficiente di rivalutazione per l'anno 1984 è stabilito in + 7,986.

(5105)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 2966 del 4 luglio 1985, il Politecnico di Milano è stato autorizzato ad accettare, dalla IBM Italia S.p.a., la donazione di una complessa attrezzatura di calcolo del valore di L. 3.040.000.000.

(5023)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Ciano d'Enza

Con deliberazione della giunta regionale n. 1430 in data 12 marzo 1985 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 2764/2104 in data 12 aprile 1985) è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona sita nel comune di Ciano d'Enza (Reggio Emilia) dominata dalla Rupe di Canossa e dalla Rupe di Rossena e zone adiacenti.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5024)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Variante al piano regolatore generale del comune di Valsavaranche

Con deliberazione della giunta regionale n. 5294 del 9 agosto 1985, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata, con modificazioni, la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Valsavaranche.

Copia di detta deliberazione e del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(5025)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso la seconda Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di cardiochirurgia — posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo - 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno inizio con la prima prova scritta il giorno 24 ottobre 1985. La seconda prova scritta e la prova pratica con relazione scritta si svolgeranno in tre giorni consecutivi presso i locali della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, Roma, alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università degli studi di Roma.

(5130)

Diario delle prove d'esame del concorso pubblico ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Pisa

Le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di neurochirurgia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 10 dicembre 1984, avranno luogo in Pisa presso l'istituto di neurochirurgia, facoltà di medicina e chirurgia (presso l'ospedale di Santa Chiara), via Roma n. 67, secondo il seguente diario:

prima prova scritta: 7 ottobre 1985, ore 15;
seconda prova scritta: 8 ottobre 1985, ore 15;
terza prova scritta (consistente in una prova pratica con relazione scritta): 9 ottobre 1985, ore 15.

(5143)

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale sanitario non medico, del ruolo professionale e del ruolo tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 30.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 30, a:

un posto di capo servizi sanitari ausiliari - operatore professionale dirigente;

un posto di capo sala - operatore professionale di prima categoria coordinatore;

due posti di ostetrica - operatore professionale collaboratore;

ventiquattro posti di infermiere professionale - operatore professionale collaboratore;

due posti di logopedista - operatore professionale collaboratore;

un posto di ingegnere del presidio multizonale di prevenzione:

due posti di geometra - assistente tecnico;
un posto di programmatore di centri elettronici - assistente tecnico;
un posto di perito del settore elettrotecnico-elettronico - assistente tecnico;
due posti di perito del settore metalmeccanico - assistente tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio per l'amministrazione del personale dell'U.S.L. in Rovigo.

(5041)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero « S. Anna » dell'unità sanitaria locale n. 11.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero « S. Anna » dell'unità sanitaria locale n. 11, a:

un posto di primario di pneumologia;
un posto di primario di cardiologia;
un posto di primario di urologia;
un posto di primario di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto corresponsabile di chirurgia generale (divisione B);
un posto di aiuto corresponsabile di ortopedia e traumatologia (divisione A).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ospedale in Como.

(5086)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a:

un posto di primario del servizio di recupero e rieducazione funzionale;
un posto di aiuto corresponsabile della divisione di psichiatria;
un posto di aiuto corresponsabile del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto corresponsabile di chirurgia generale (per il servizio di endoscopia);
un posto di vice direttore sanitario;
due posti di assistente medico per l'area funzionale di medicina (da assegnare al servizio di istologia ed anatomia patologica);
due posti di assistente medico per l'area funzionale di medicina (da assegnare al servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche);
un posto di assistente medico per l'area funzionale di medicina (da assegnare alla divisione di nefrologia e servizio di dialisi);
un posto di assistente medico per l'area funzionale di medicina (da assegnare alla divisione di neurologia);
un posto di assistente medico per l'area funzionale di medicina (da assegnare al servizio di neuroradiologia);
due posti di assistente medico per l'area funzionale di medicina (da assegnare alla divisione di pediatria);
due posti di assistente medico per l'area funzionale di medicina (da assegnare al servizio di recupero e rieducazione funzionale);
sette posti di assistente medico per l'area funzionale di chirurgia (da assegnare al servizio di anestesia e rianimazione);
un posto di assistente medico per l'area funzionale di chirurgia (da assegnare alla divisione di chirurgia);
un posto di assistente medico per l'area funzionale di chirurgia (da assegnare alla divisione di oculistica);
un posto di assistente medico per l'area funzionale di chirurgia (da assegnare alla divisione di otorinolaringoiatria);
sei posti di assistente medico per l'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica (disciplina: igiene epidemiologia e sanità pubblica);
un posto di farmacista collaboratore;
un posto di veterinario collaboratore (area funzionale dell'igiene, della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale);
un posto di chimico collaboratore;
due posti di psicologo collaboratore;
otto posti di operatore professionale coordinatore (caposala);
quattro posti di operatore professionale coordinatore (caposala didattico);
ottantatre posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale);
un posto di operatore professionale collaboratore (ostetrica);
un posto di operatore professionale collaboratore (assistente sanitario);
un posto di operatore professionale collaboratore (tecnico di radiologia);
un posto di operatore professionale collaboratore (vigile sanitario);
due posti di operatore professionale collaboratore (ortottista);
due posti di operatore professionale collaboratore (educatore professionale);
un posto di assistente sociale collaboratore;
un posto di assistente tecnico (maturità tecnica industriale - specializzazione: chimica);
un posto di assistente tecnico (maturità tecnica industriale - specializzazione: elettrotecnica);
un posto di assistente tecnico (maturità tecnica per geometri);
un posto di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Lecco (Como).

(5039)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 27

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 27, a:

un posto di primario di radiologia medica;
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di vigilatrice d'infanzia;
un posto di dietista;
cinque posti di terapista della riabilitazione;
un posto di biologo collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ciriè (Torino).

(5040)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 33

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 33, a:

due posti di assistente medico;
un posto di farmacista collaboratore;
un posto di psicologo collaboratore;
tre posti di ostetrica collaboratore;
otto posti di infermiere professionale;
un posto di assistente sociale;
un posto di assistente tecnico;
due posti di collaboratore amministrativo;
due posti di assistente amministrativo;
due posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Nichelino (Torino).

(5083)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 59

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 59, a:

Ruolo tecnico:

due posti di assistente tecnico (profilo professionale assistente tecnico - posizione funzionale di assistente tecnico, di cui uno in possesso del diploma di perito industriale - perito chimico, e uno in possesso del diploma di perito agrario).

Ruolo amministrativo:

otto posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Dronero (Cuneo).

(5084)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 68

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 68, a:

un posto di primario di fisiatria;
due posti di aiuto di fisiatria;
dieci posti di terapista della riabilitazione - operatore professionale collaboratore;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di neurologia;
sette posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Asti.

(5098)

OSPEDALE «SAVERIO DE BELLIS» DI CASTELLANA GROTTE

Concorso ad un posto di primario anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario anestesista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Castellana Grotte (Bari).

(5042)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di anestesia e rianimazione del primo omonimo servizio;
un posto di primario di medicina generale della seconda omonima divisione;
un posto di primario di medicina generale della terza omonima divisione;
un posto di primario di neurologia della prima omonima divisione;
un posto di primario di endocrinologia;
un posto di primario di microbiologia;
un posto di primario di patologia neonatale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Bergamo.

(5043)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 221 del 19 settembre 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Azienda municipale centrale del latte, in Monza: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di capo ufficio di amministrazione e contabilità.

Automobile club Varese: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di collaboratore.

Ospizio S. Anna, in Bologna: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente sociale.

Ufficio italiano dei cambi: Graduatoria generale di merito e definitiva del concorso pubblico a dieci posti di commesso in esperimento.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc: MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore 121
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111
◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221